SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 20

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1° al 14 dicembre 1994)

INDICE

BAIOLETTI: sullo studio della lingua straniera in tutte le classi del triennio del liceo classico «C. Tacito» di Terni (4-01790) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 571

BENVENUTI ed altri: sulla nomina del commissario delegato ai sistemi di depurazione della laguna di Orbetello (4-01207) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente*) 573

BEVILACQUA: sulla valorizzazione del personale degli insegnanti tecnico-pratici (4-00924) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 576

sulla soppressione della sezione di scuola materna in frazione di Vellano decretata dal provveditore agli studi di Pistoia (4-02012) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 578

BRUNO GANERI: sul convegno svoltosi il 16 aprile 1994 presso il distretto scolastico n. 23 di Paola (Cosenza) (4-00273) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 580

CAMPO: sul trasferimento del professor Giuseppe Manica dall'istituto italiano di cultura di Budapest a quello di Barcellona (4-01787) (risp. ROCCHETTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 581

DANIELI: sulla mancata esposizione della bandiera nazionale presso i rifugi del Club alpino italiano (4-00919) (risp. LETTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) *Pag.* 582

DANIELI ed altri: sull'esposto-denuncia nei confronti dell'ex comandante della XXVIII brigata Garibaldi Arrigo Boldrini (4-02180) (risp. LETTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 583

DE GUIDI: sullo studio della lingua straniera in tutte le classi del liceo classico «C. Tacito» di Terni (4-01832) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 571

DELFINO: sull'assunzione, a tempo parziale, di coltivatori diretti iscritti allo SCAU *ex* articolo 18 della legge n. 97 del 1994 (4-00417) (risp. MASTELLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 584

DE NOTARIS, CAMPO: sull'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (AIAS) di Caltagirone (Catania) (4-00180) (risp. PREVITI, *ministro della difesa*) 585

GIBERTONI: sul recupero energetico degli oli usati (4-00949) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente*) 588

LONDEI: sulla soppressione della scuola media annessa all'istituto statale d'arte di Urbino (4-00871) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 589

LORETO: sull'opportunità di un prolungamento del sottopassaggio nella stazione ferroviaria di Taranto (4-00601) (risp. FIORI, *ministro dei trasporti e della navigazione*) *Pag.* 590

LORETO ed altri: sul licenziamento adottato dalla direzione aziendale del gruppo Belleli di Taranto nei confronti del delegato sindacale Giovanni Pompigna (4-01985) (risp. MASTELLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 591

MANCONI: sull'istituto professionale agrario di Monteroberto, nel comune di Jesi (Ancona) (4-01484) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 592

sulla concessione dell'assegno vitalizio a favore della poetessa Alda Merini (4-02249) (risp. LETTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 594

MANFROI: sulle strutture alberghiere denominate «case per ferie» (4-01433) (risp. LETTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 595

MENSORIO: sui dubbi interpretativi dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 (4-01214) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 596

MENSORIO ed altri: sul professor Antonino Sorgonà, direttore del conservatorio di musica di Reggio Calabria (4-01794) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 598

PAGANO: sull'ufficio scolastico provinciale di Napoli (4-01154) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 598

PEDRIZZI: sull'Associazione guide e scout cattolici italiani (AGESCI) (4-00407) (risp. ROCCHETTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 599

PIERONI: sulla manifestazione studentesca tenutasi il 5 ottobre 1994 presso l'istituto tecnico «Galilei» di Jesi (Ancona) (4-01673) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 601

PREIONI: sulla trasformazione del liceo scientifico di Omegna (Novara) in sezione del liceo scientifico statale di Verbania (4-01310) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 603

ROSSO: sull'assunzione, a tempo parziale, di coltivatori diretti iscritti allo SCAU *ex* articolo 18 della legge n. 97 del 1994 (4-00472) (risp. MASTELLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 585

ROVEDA: sull'ipotesi di strumentalizzazione ideologica a danno di alunni della scuola primaria durante la realizzazione di interviste ad opera del TG3 (4-00292) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 604

SCALONE: sulla situazione previdenziale del Banco di Sicilia spa (4-00324) (risp. MASTELLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 605

STEFÀNO: sull'operatività di scuole materne private laiche nel comune di Taranto (4-01723) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 607

TERZI: sulla pratica di pensione relativa alla signora Agape Bizioli, vedova del signor Camillo Martinelli, pensionato di guerra di prima categoria (4-00923) (risp. MONGIELLO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 608

ZANOLETTI: sullo stato di disagio presente nell'istituto magistrale «Leonardo da Vinci» di Alba (Cuneo) (4-01604) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 610

BAIOLETTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che già da 10 anni è stato introdotto, come sperimentazione autonoma, lo studio della lingua straniera in tutte le classi del triennio del liceo classico «C. Tacito» di Terni;

che nello scorso anno scolastico 1993-94 i genitori all'atto dell'iscrizione alla quarta classe del ginnasio avevano ricevuto l'assicurazione del prosieguo nel triennio della sperimentazione medesima;

considerato che a causa di interpretazione riduttiva del decreto ministeriale del 16 luglio 1994 il provveditorato agli studi di Terni, nell'anno scolastico in corso, ha precluso la possibilità di proseguire lo studio della lingua straniera per le prime classi liceali (sezioni B, C, D) e per tutte le attuali quinte ginnasiali;

poichè è anacronistico elidere drasticamente un aspetto curricolare importante per la formazione europea dei giovani peraltro in controtendenza rispetto alla raccomandazione n. 18 del 1982 della commissione dei Ministri degli Stati della Comunità europea;

rilevato inoltre che tale scelta, antipedagogica e impopolare, tende a diminuire il ruolo formativo del liceo classico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, anche rispetto al decreto ministeriale precedentemente richiamato, consentire la prosecuzione della sperimentazione dello studio della lingua straniera nelle classi del triennio del liceo classico «C. Tacito» di Terni, che tale sperimentazione hanno già iniziato.

(4-01790)

(18 ottobre 1994)

DE GUIDI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che da 10 anni è stato introdotto nel liceo classico «C. Tacito» di Terni lo studio delle lingue straniere in tutte le classi del triennio, con sperimentazione autonoma, regolarmente autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione;

che al termine dello scorso anno scolastico (1993-94) era stato assicurato agli alunni della quinta classe del ginnasio il proseguimento della sperimentazione fino ad esaurimento del ciclo scolastico come previsto da apposito decreto ministeriale;

che quest'anno non è stato autorizzato il proseguimento dei corsi di lingua per le prime classi del triennio,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno portato alla sospensione dei corsi;

se non si ritenga comunque opportuno consentire il completamento del ciclo di studi.

(4-01832)

(20 ottobre 1994)

RISPOSTA. (*) - In merito alle interrogazioni parlamentari in oggetto si ritiene opportuno premettere che le sperimentazioni parziali contemplate dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1994 possono essere autorizzate in base alle delibere del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto e attivate tenendo conto delle richieste di iscrizione a questo tipo di corsi, iscrizione che avviene a domanda, che vanno presentate all'inizio del corso sperimentale per permettere l'acquisizione dei dati necessari alla compilazione degli organici.

Sembra opportuno chiarire inoltre che il numero delle classi interessate a progetti di sperimentazione elaborati autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche a norma del decreto interministeriale 15 aprile 1994, n. 131, non può superare la percentuale del 5 per cento delle classi complessivamente costituite in ogni provincia, limite questo entro il quale non è praticamente possibile nè autorizzare nè incrementare sperimentazioni autonome di alcun tipo.

Ciò premesso si precisa che presso il liceo classico «Tacito» di Terni era in vigore dall'anno scolastico 1985-86 una sperimentazione autonoma parziale afferente l'insegnante di lingua straniera, autorizzata con orario 4, 4, 2, 2, 2, relativa quindi all'intero quinquennio, rinnovata regolarmente negli anni a seguire fino all'anno scolastico 1993-94.

Il consiglio d'istituto ed il collegio dei docenti del liceo classico «Tacito» in data 22 febbraio 1993 hanno deliberato nel senso di riconvertire la sperimentazione autonoma di lingua straniera nel progetto assistito previsto dalla circolare ministeriale n. 198 dell'8 giugno 1992 che questo Ministero ha emanato per razionalizzare le sperimentazioni parziali di lingua straniera, indicando orari e contenuti programmatici che sono la risultanza ottimale delle verifiche sulle esperienze sperimentali autonome.

Il passaggio dalle sperimentazioni autonome è stato regolarmente autorizzato in data 16 settembre 1993 e con esso si prevedeva la «sola» conclusione del ciclo sperimentale precedentemente avviato rinnovato con decreto ministeriale 12 luglio 1994.

Dalla compilazione dei quadri organici da parte del capo d'istituto un solo corso era interessato alla conclusione della sperimentazione autonoma, che è stata autorizzata.

Gli allievi degli altri corsi non avevano infatti presentato alcuna richiesta di iscrizione alla classe sperimentale nè avevano chiesto il passaggio dalla classe ordinaria da cui provenivano ad una classe sperimentale.

Alla luce della normativa citata in premessa il provveditore agli studi di Terni non ha potuto pertanto autorizzare l'estensione della sperimentazione anche alle altre classi.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(5 dicembre 1994)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

BENVENUTI, BARBIERI, FALQUI, MARCHETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'ambiente.* – Premesso che con ordinanza della Presidenza del Consiglio il sindaco di Monte Argentario (Grosseto), onorevole Corsi, è stato nominato commissario delegato ai sistemi di depurazione della laguna di Orbetello;

considerato che il sistema lagunare e gli stessi impianti di depurazione fanno parte esclusivamente del territorio del comune di Orbetello,

si chiede di conoscere se questo atto non rappresenti una grave violazione dei rapporti istituzionali e, in generale, della Costituzione della Repubblica che sancisce l'autonomia degli enti locali, rilevando che una realtà e una risorsa fondamentali del comune di Orbetello vengono inopinatamente sottratti allo stesso e consegnati al controllo assoluto del sindaco di un comune viciniori senza alcuna giustificazione.

Il fatto riveste carattere di un gravissimo sopruso anche perchè sono stati esautorati oltre che il comune di Orbetello, la provincia di Grosseto e la regione Toscana.

(4-01207)

(4 agosto 1994)

RISPOSTA. – A seguito del crescente degrado presentato dalla laguna di Orbetello, considerato l'enorme interesse del comprensorio naturale gravitante intorno alla laguna, constatato che sia per effetto di naturale fragilità di detto ecosistema, sia per la pressione di attività antropiche il delicato equilibrio ecologico dell'ambiente circostante era ormai così compromesso da dar vita a manifestazioni acute quali moria di pesci ed abnorme fioritura algale, la laguna ed il circostante territorio del comune di Orbetello è stata dichiarata «area ad elevato rischio di crisi ambientale» con delibera del Consiglio dei ministri il 2 aprile 1993.

In data 1° aprile 1993, questo Ministero ha fatto presente al Ministro per la protezione civile che comunque i tempi necessari per la predisposizione e l'attuazione del piano non consentivano la realizzazione di interventi immediati, indispensabili per fronteggiare la situazione di grave pericolo in atto.

Erano stati inoltre richiesti interventi straordinari dal procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Grosseto e dagli enti locali interessati.

A seguito di ciò il Ministro per la protezione civile ha emanato una serie di ordinanze:

1) n. 2318/FPC in data 23 aprile 1993;
2) n. 2319/FPC in data 22 maggio 1993;
3) n. 2323/FPC in data 25 giugno 1993;
4) n. 2333/FPC in data 4 ottobre 1993;
5) n. 2380/FPC in data 31 marzo 1994,

nelle quali si indicavano una serie di interventi urgenti da effettuare in laguna e veniva nominato un commissario delegato per l'attuazione degli stessi.

In data 26 maggio 1994, presso la sede della provincia di Grosseto, si è svolto un incontro tra rappresentanti del Ministero dell'ambiente,

della regione Toscana, della provincia di Grosseto, del comune di Orbetello e dell'ENEA per fare il punto sulle azioni in corso nel comprensorio lagunare.

Durante la riunione fu effettuata una analisi puntuale dello stato degli interventi alla luce anche dei nuovi sviluppi determinati dalla messa in opera di una parte del sistema di depurazione di Monte Argentario (depuratore sito in località Terrarossa) che, già finanziato limitatamente al primo lotto dell'impianto di depurazione, mancava dei finanziamenti relativi al completamento dello stesso impianto e della rete di collettazione, nonchè, oltre che dei finanziamenti, anche del progetto di un idoneo sistema di scarico a mare dei reflui depurati.

Si convenne che il ritardo nell'attuazione del sistema di collettamento (grande collettore) e scarico a mare (condotte a mare) degli scarichi di Orbetello, nonchè la mancanza di prospettive per una idonea soluzione al problema della depurazione di Monte Argentario, comportavano ancora il gravare sulla laguna del carico inquinante dell'intero comune di Orbetello e di una parte di Monte Argentario.

Restava così disattesa la prima ordinanza presidenziale n. 2318/FPC del 23 aprile 1993, che richiedeva «interventi immediati per la limitazione degli apporti inquinanti in laguna dovuti a scarichi idrici di natura civile e produttiva».

Tutto ciò suggerì di adottare una nuova ordinanza con conseguente nomina di un commissario delegato all'attuazione di tutti gli interventi necessari alla realizzazione di un sistema fognario, depurativo e di collettamento integrato a servizio di Orbetello e Monte Argentario. Fu inoltre prevista la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, di una commissione tecnico-scientifica alla quale avrebbero fatto riferimento i due commissari delegati per la pianificazione degli interventi. Tale ipotesi di lavoro incontrò l'approvazione da parte degli altri enti locali.

La necessità di realizzare un sistema fognario, depurativo e di collettamento integrato per il comprensorio Orbetello – Monte Argentario, gravitante sulla laguna di Orbetello, era stata quindi recepita dagli enti locali così come il commissariamento per la realizzazione delle opere relative.

Su specifica richiesta del Dipartimento per la protezione civile, in data 2 giugno 1994 si tenne quindi una riunione presso quel Dicastero, presenti tutti i partecipanti alla riunione del 26 maggio 1994, per mettere a punto i dispositivi dell'ordinanza n. 2389/FPC del 21 luglio 1994.

La scelta del commissario delegato nella persona del sindaco di Monte Argentario risulta perfettamente in linea con la logica dell'ordinanza n. 2380/FPC del 31 marzo 1994 che nominò commissario delegato delle opere di risanamento in laguna il sindaco di Orbetello, in quanto:

1) l'oggetto («risanamento di una risorsa fondamentale del comune lagunare») non interessa solamente il comune di Orbetello come fruitore delle risorse derivanti dagli allevamenti ittici e dalla pesca in laguna, ma, visto lo stretto rapporto esistente tra laguna-mare-areale, anche il comune limitrofo di Monte Argentario, che da una mancata realizzazione di un sistema integrato di fognature, depurazione e collettamento vedrebbe minacciato il suo areale marino, come già altre volte

accaduto, dalla fuoriuscita di masse algali e, nei casi più gravi, di masse di pesci in putrefazione;

2) l'ubicazione; il depuratore di Monte Argentario, sito in località Terrarossa, ove non fosse integrato in un sistema completo di fognature, depurazione e collettamento, comporterebbe la realizzazione di uno scarico in mare (già previsto) che si aggiungerebbe ai due già progettati (uno alla Feniglia e l'altro alla Giannella) ed in parte realizzati, per lo scarico del sistema di depurazione di Orbetello. In uno dei due golfi si avrebbero così due scarichi a mare nella stessa zona con conseguente rischio di danno ambientale.

D'altro canto la mancata realizzazione di un sistema completo di depurazione e collettazione per Monte Argentario comporterebbe il gravare sulla laguna del carico inquinante (diretto o indiretto) della parte del comune di Monte Argentario che affaccia in laguna. Non è quindi corretto considerare solamente l'ubicazione geografica della laguna (che fa parte del comune di Orbetello) ma la stretta relazione che la laguna ha anche con il comune di Monte Argentario nell'ottica della depurazione dei liquami di natura civile e produttiva;

3) la omogeneità e complementarietà con gli interventi di risanamento in laguna; gli interventi che il sindaco di Orbetello deve realizzare quale commissario delegato, riportati nell'ordinanza n. 2380/FPC del 31 marzo 1994 e precedenti, riguardano in modo particolare azioni da svolgere nell'ambito lagunare.

Il sindaco di Monte Argentario, quale commissario, è stato delegato con l'ordinanza n. 2389/FPC del 21 luglio 1994 a realizzare l'insieme delle opere destinate a costituire un sistema integrato di fognature, depurazione e collettamento dei comprensori dei comuni di Orbetello e Monte Argentario.

Le tipologie delle azioni che i due commissari sono stati chiamati ad eseguire possono essere definite senza dubbio complementari, visto il fine unico che si propongono, ma non necessariamente per questo da affidare ad un solo commissario, attesa la diversa natura degli interventi da porre in atto. Ciò ha pertanto suggerito di assegnare specifiche competenze di intervento.

Al fine di garantire unitarietà all'azione dei commissari è stata inoltre nominata una commissione scientifica unica, che affianca i due commissari delegati per fornire loro un supporto tecnico-scientifico ed assicurare la pianificazione coordinata degli interventi.

È quindi nella logica di coinvolgere direttamente le amministrazioni più interessate alla risoluzione dei problemi ambientali della laguna e delle zone limitrofe che i sindaci dei comuni di Monte Argentario ed Orbetello sono stati nominati commissari delegati al superamento, ognuno con specifiche attribuzioni, dello stato emergenziale della laguna di Orbetello.

Tutto ciò premesso appare veramente singolare che si parli di *vulnus* costituzionale a proposito di una scelta che deriva, come prima dimostrato, dalla mera applicazione della logica di interventi concordata con gli enti territoriali interessati, nel quadro normativo vigente.,

Se poi nelle riunioni sostenute i rappresentanti di tali enti hanno voluto di fatto indicare una precisa candidatura per il commissaria-

mento, questo sì sarebbe un «*vulnus* costituzionale», in quanto si vorrebbe portare una scelta tipica e propria del Governo nella disponibilità di organi che Governo non sono.

Si aggiunge ancora che i ricorsi giurisdizionali concordemente presentati dagli enti sopra citati (provincia di Grosseto, regione Toscana e comune di Orbetello) fanno leva sull'argomento «forte» di una presunta carenza del presupposto dell'emergenza. È del tutto evidente che, qualora tale considerazione fosse fatta propria da un organo giurisdizionale della Repubblica, l'assenza di una situazione di emergenza sarebbe certificata per l'intero complesso dei problemi, con ciò determinando la necessità, morale prima che giuridica, della decadenza delle dichiarazioni di emergenza anche in ordine ai problemi della laguna.

Il Ministro dell'ambiente
MATTEOLI

(28 novembre 1994)

BEVILACQUA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la circolare ministeriale n. 114 ha ribadito il principio della unicità della funzione docente stabilito dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

che la stessa circolare ha sancito che i consigli di classe devono operare, soprattutto in sede di valutazione intermedia e finale, con l'effettiva presenza di tutti i docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici copresenti, così sanando, a tanti anni dall'emanazione dei decreti delegati, una situazione per lo meno criticabile;

che si presenta estremamente rilevante, ai fini di un'ulteriore qualificazione della scuola, la valorizzazione del personale degli insegnanti tecnico-pratici in tutti i processi di specializzazione finalizzata della stessa;

che numerose sentenze dei tribunali amministrativi regionali, cui singolarmente i predetti insegnanti si sono rivolti, hanno loro riconosciuto l'inquadramento nel settimo livello;

che questa situazione ha generato disparità di trattamento tra chi si è rivolto ai tribunali amministrativi regionali e chi non lo ha fatto,

l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda assumere per eliminare la situazione di disparità che si è venuta a determinare fra insegnanti tecnico-pratici; si sottolinea al riguardo l'opportunità di considerare la richiesta di estensione della sentenza del Consiglio di Stato sull'inquadramento al settimo livello anche ai non ricorrenti singolarmente, bensì all'intera categoria.

(4-00924)

(14 luglio 1994)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si chiede che gli insegnanti tecnico-pratici partecipino ai consigli di classe a pieno titolo ed inoltre che venga riconosciuto loro l'inquadramento nel ruolo dei docenti laureati.

Relativamente al primo punto si fa presente che la previsione in tal senso era contenuta nel disegno di legge governativo atto Senato n. 624.

Successivamente stralcio di tale atto governativo è stato unificato nel disegno di legge (nn. 624, 33, 797, 691, 849) attualmente in discussione.

Riguardo al secondo punto, premesso che le decisioni giurisdizionali, quali quelle di cui è cenno nell'interrogazione, possono trovare accoglimento, qualora diventino esecutive, solo nei confronti di coloro ai quali le stesse nominativamente si riferiscono, si ritiene opportuno osservare quanto segue.

L'articolo 17, comma 1, del citato decreto-legge – concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo dei vari ordini di scuola – nei confronti degli insegnanti di materie per il cui insegnamento era richiesto e consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che già erano collocati nel ruolo B, aveva previsto, in via transitoria, l'inquadramento nel ruolo indicato nella tabella C – quadro I o II – a seconda che gli interessati fossero titolari negli istituti di istruzione secondaria di secondo o di primo grado.

Analogo trattamento veniva poi previsto ai sensi del comma 2 del menzionato articolo 17 a favore di coloro che per gli stessi insegnamenti (appartenenti cioè al ruolo B) si trovavano già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento formulate a norma di apposite leggi speciali nonchè di coloro che sarebbero stati inclusi nella graduatoria prevista dalla legge n. 1074 del 6 dicembre 1971.

Ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei docenti laureati secondo la tabella C (quadro I e II), le anzidette leggi transitorie richiedevano in sostanza – sia nel caso dei docenti già in servizio sia nei confronti di quelli assunti a seguito dell'inclusione nelle suindicate graduatorie ad esaurimento – la sussistenza di due condizioni e, precisamente:

a) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) essere titolari ovvero avere titolo, come sopra specificato, all'inquadramento nel ruolo B.

Nel caso, invece, degli insegnanti tecnico-pratici (appartenenti al ruolo C, come precisato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 13 del 1976), così come nel caso degli insegnanti di stenografia e dattilografia, mancava la seconda delle predette condizioni.

Risponde, peraltro, al vero che il Consiglio di Stato, non condividendo l'interpretazione data da questa amministrazione alle norme di cui trattasi, nel decidere in sede di appello sui gravami proposti da un certo numero dei suddetti docenti, ne ha in effetti riconosciuto il diritto all'inquadramento nel ruolo dei docenti laureati.

Premesso comunque che, al fine di regolarizzare la posizione dei docenti interessati, specifiche istruzioni sono state già fornite con la circolare ministeriale n. 84 del 26 marzo 1993, si deve, tuttavia, osservare che l'eventuale estensione del giudicato amministrativo anche ai docenti che, pur versando nelle medesime condizioni dei ricorrenti, non risultino compresi nelle decisioni giurisdizionali di riferimento, è subordinata alle determinazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri,

nell'osservanza della procedura prevista dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1° febbraio 1986.

In tal senso questa amministrazione, in data 28 dicembre 1993, non ha mancato di interessare la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Per completezza di informazione si ritiene, ad ogni modo, di dover aggiungere che, successivamente a tale richiesta, lo stesso Consiglio di Stato – commissione speciale pubblico impiego – con parere n. 10 del 1994, adottato nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994, ha radicalmente mutato l'indirizzo sin qui espresso in sede giurisdizionale, accogliendo le considerzioni da tempo sostenute sulla questione da questa amministrazione e, cioè, che, a norma dell'articolo 13 del sopra citato decreto-legge n. 13 del 1976, gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di stenografia e di dattilografia in istituti tecnici e professionali – per il cui insegnamento era richiesto, esclusivamente, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente – non avevano titolo ad essere inquadrati nella tabella C, riservata ai laureati, ma nella tabella D, riservata ai diplomati.

Al momento si è, pertanto, in attesa che, alla luce anche del parere testè citato, la Presidenza del Consiglio dei ministri faccia conoscere in merito le proprie determinazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(5 dicembre 1994)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che lo scorso mese di settembre il provveditore agli studi di Pistoia ha decretato, senza renderlo noto per iscritto all'amministrazione del comune di Pescia, la soppressione della sezione di scuola materna posta nella frazione di Vellano;

che lo stesso ha motivato la decisione adducendo che delle sedici iscrizioni presentate ben cinque erano di bambini residenti in altri comuni e quindi di dubbia garanzia per la frequenza;

che il provveditore nel comunicare la soppressione ha fatto riferimento al decreto-legge n. 288 del 9 agosto 1993, recante «Anticipazione all'anno scolastico 1993-94 dell'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi» che risulta decaduto e, allo stato attuale, non reiterato;

che dalla legge 30 dicembe 1991, n. 412, articolo 5, comma 6, che «fissa a livello nazionale e per ciascuna provincia i criteri e gli *standard* di riferimento atti a stabilire il raporto alunni-classi», si evince chiaramente come le iniziative di soppressione ipotizzate non siano rigorosamente imposte ma dipendono dalla valutazione delle singole situazioni locali;

che la circolare ministeriale n. 18 del 22 marzo 1993, applicativa di detta legge, evidenzia particolare riguardo per le scuole materne localizzate in isole minori e zone montane, tenendo conto anche delle effettive possibilità di trasporto degli alunni in scuole vicine;

che a tale riguardo, in data 23 febbraio 1994, il comune di Pescia con nota n. 3768 ha dichiarato l'impossibilità di garantire, per l'anno scolastico 1993-94, il servizio di trasporto dei bambini iscritti alla scuola materna di Vellano presso altro plesso collocato in diversa zona;

considerato:

che il comune di Pescia con delibera n. 63 del 27 giugno 1994 ha richiesto all'unanimità l'inserimento nella zona 0 di San Marcello Pistoiese ottenendo parere favorevole;

che, in base a codesto ulteriore elemento, il provvedimento in questione sembra risultare in evidente contraddizione con la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Disposizioni per le zone montane», che all'articolo 21 prevede, anche nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, la costituzione di istituti compensivi di scuola materna, elementare e secondaria,

l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda assumere al fine di scongiurare la soppressione della sezione di scuola materna di Vellano.

(4-02012)

(3 novembre 1994)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa presente che il Ministero, nonostante ogni migliore predisposizione, non ha ravvisato i presupposti per revocare la soppressione della sezione di scuola materna statale della frazione di Vellano, già disposta dal provveditore agli studi di Pistoia nell'organico di diritto del corrente anno scolastico, a causa dell'esiguo numero di bambini (appena 9 unità) che avrebbero potuto frequentare la scuola nella predetta frazione.

Infatti il citato provveditore, avendo rigorosamente accertato che il numero di bambini era rimasto invariato, si è trovato nell'impossibilità di ripristinare la suddetta sezione nell'organico di fatto, attesa l'esigenza di attenersi al decreto interministeriale n. 131 del 15 aprile 1994 che, all'articolo 2, fissa in 15 unità il numero minimo di bambini per il funzionamento di una sezione di scuola materna statale.

Lo stesso provveditore agli studi ha chiarito che il numero degli iscritti si sarebbe potuto incrementare sino al raggiungimento di 15 unità, ma solo con bambini residenti in altri comuni della provincia, nei quali non manca la possibilità di frequentare agevolmente le scuole materne ivi istituite, aggiungendo che attualmente 7 bambini di Vellano frequentano la scuola materna di Sant'Ilario (Pistoia), risultata in grado di ospitarli.

Si confida, comunque, che la questione possa essere riesaminata per il prossimo anno scolastico in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 21 della legge n. 97 del 1994, per la costituzione, nei piccoli comuni montani, di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, in conformità dell'impegno in tal senso manifestato nella Commissione istruzione del Senato, in occasione dello svolgimento, avvenuto in data 15 novembre 1994, di una interrogazione di analogo contenuto.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(5 dicembre 1994)

BRUNO GANERI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* – Per sapere a quali determinazioni i Ministri intendano addivenire in merito a quanto di seguito esposto. In data 16 aprile 1994 presso il distretto scolastico n. 23 di Paola (Cosenza) si è svolto un convegno sul tema: «Educazione alla legalità per la formazione di una coscienza civile e democratica» secondo direttive del Ministero della pubblica istruzione. I lavori del convegno sono stati conclusi dal provveditore agli studi di Cosenza, alla presidenza dei lavori era il dottor Luigi Belvedere. Come è ormai noto in tutta Italia il dottor Belvedere è un magistrato severamente punito e trasferito da Paola ad altra sede per gravi illeciti. Sorprende, pertanto, che la scuola, nel momento in cui organizza un seminario di studi per educare alla legalità, chiami alla presidenza dello stesso un personaggio tanto discusso come il dottor Belvedere.

Si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano che l'iniziativa che doveva avere un alto contenuto culturale e pedagogico abbia invece sortito tutt'altro effetto.

(4-00273)

(31 maggio 1994)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde anche a nome del Ministero di grazia e giustizia, si precisa preliminarmente che l'organizzazione del convegno sul tema «Educazione alla legalità per una coscienza civile e democratica», svoltosi il 16 aprile 1994 presso il distretto scolastico n. 23 di Paola, è stata curata dai rappresentanti del medesimo distretto.

Al riguardo il presidente di detto organo ha precisato che i lavori sono stati presieduti e conclusi dal provveditore agli studi di Cosenza e non dal dottor Belvedere che ha, invece, illustrato una delle sette relazioni specifiche inerenti al tema del convegno.

Altri relatori sono stati i sostituti procuratori della Repubblica di Napoli e di Paola, il comandante della compagnia dei carabinieri di Scalea, il presidente dell'ordine forense ed un avvocato del foro di Paola, un giornalista della RAI regionale.

Non è stato corrisposto ad alcuno dei relatori compenso pecuniario, missione o diaria di sorta.

Per la sinergia delle sette relazioni illustrate, il convegno ha avuto un'alta valenza culturale e pedagogica e tutti i presenti (genitori, alunni, professionisti, cittadini) hanno elogiato ed apprezzato l'iniziativa.

Il medesimo presidente del distretto ha precisato anche che tutti gli atti del convegno saranno pubblicati ed i libretti saranno distribuiti nel nuovo anno scolastico agli alunni delle scuole del territorio distrettuale.

Quanto al trasferimento d'ufficio del magistrato in parola cui fa cenno l'onorevole interrogante, come da informazioni assunte presso i competenti uffici, esso è stato adottato non come conseguenza di provvedimenti disciplinari, i quali non sembrano al momento sussistere, ma per incompatibilità ambientale a tutela dell'opera e della persona stessa dell'interessato.

Il Ministero di grazia e giustizia da parte sua ha fatto presente che la partecipazione del dottor Belvedere al convegno in parola non dà luogo ad ipotesi disciplinarmente rilevanti nè risulta abbia pregiudicato gli scopi cui era finalizzato il convegno medesimo.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(5 dicembre 1994)

CAMPO. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che in Budapest (Ungheria) opera l'istituto italiano di cultura diretto dal professor Giuseppe Manica e che nello stesso lavorano addetti, personale amministrativo ed ausiliario, nonchè alcuni contrattisti locali;

che sin dal suo insediamento sembra che il professor Manica abbia assunto un comportamento persecutorio nei confronti di tutto il personale dipendente, accompagnato da continue minacce di restituzione ai ruoli ministeriali per il personale di ruolo e di licenziamento per il personale contrattista locale;

che il clima che si registra nell'istituto di Budapest costituisce grave impedimento all'ordinato e proficuo lavoro istituzionale e rischia di vanificare le finalità tese a diffondere l'immagine dell'Italia, della sua lingua e della sua cultura, in un paese ove si manifesta vivo interesse per le iniziative assunte nel quadro della cooperazione culturale promossa dall'Italia nelle nazioni della cosiddetta «pentagonale»,

si chiede di sapere:

se risulti vero che all'epoca in cui il professor Manica assunse la direzione dell'istituto di Barcellona il Ministero degli affari esteri-Direzione generale delle relazioni culturali, su insistente e circostanziata denuncia dei sindacati, promosse una ispezione a conclusione della quale ritenne di dover trasferire alla sede di Budapest il professor Manica a seguito dello stato di manifesta incompatibilità ambientale con il personale lì in servizio;

se, alla luce di quanto suesposto, il Ministro in indirizzo non ritenga di dover impartire urgenti disposizioni per accertare, mediante ispezione, eventuali responsabilità del direttore dell'istituto di cultura di Budapest al fine di rimuovere le cause del malessere che colpisce gli operatori ivi in servizio e restituire quel clima di serenità indispensabile ad assicurare la migliore collaborazione tra tutti gli operatori, a salvaguardia dell'immagine dell'istituto in terra magiara.

(4-01787)

(18 ottobre 1994)

RISPOSTA. - All'epoca in cui il professor Manica svolgeva le funzioni di direttore dell'istituto italiano di cultura in Barcellona è stata effettuata una visita ricognitiva da parte di una commissione ministeriale, composta da rappresentanti della Direzione generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, per accertare l'esistenza di una situazione di conflittualità tra il personale dell'istituto di cultura ed il di-

rettore stesso, che era stata segnalata con un'interrogazione parlamentare.

Dalla visita non è emerso alcun elemento tale da giustificare un trasferimento d'ufficio del direttore per il quale peraltro era stato disposto, già prima della visita ricognitiva, il trasferimento da Barcellona a Budapest, sulla base di esigenze di servizio e delle aspirazioni manifestate dall'interessato.

Riguardo all'ipotesi di promuovere un'ispezione presso l'istituto di cultura di Budapest, «al fine di accertare eventuali responsabilità del direttore dell'istituto di cultura e di rimuovere le cause del malessere che colpisce gli operatori colà in servizio», una visita ispettiva presso tale sede è già stata effettuata nel dicembre 1993 (il professor Manica vi si trovava in servizio già dal 4 gennaio 1993).

Dalla relazione redatta al termine della visita non sono emersi elementi nel senso descritto dall'onorevole interrogante.

Inoltre, l'ambasciata d'Italia in Budapest, cui sono state richieste valutazioni, per quanto di propria competenza, ha escluso l'esistenza di una qualsiasi incompatibilità tra il direttore ed il personale in servizio presso l'istituto italiano di cultura. L'intensa e proficua opera di diffusione e promozione della cultura italiana svolta a Budapest dall'istituto non sarebbe stata possibile che in un'atmosfera serena ed improntata ad un encomiabile spirito di collaborazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
ROCCHETTA

(9 dicembre 1994)

DANIELI. – *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* – Per sapere:

se si sia a conoscenza che in numerosi rifugi del Club alpino italiano (CAI), situati per lo più in prossimità dei confini di Stato, non viene esposta la bandiera nazionale, nonostante ciò sia prescritto dal regolamento del CAI, che pure gode di finanziamenti dello Stato italiano;

se non si ritenga opportuno intervenire affinchè vengano rispettate una norma ed una consuetudine che, pur formali, rivestono un significato profondo.

(4-00919)

(14 luglio 1994)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la mancata esposizione della bandiera presso i rifugi CAI, si fa presente quanto segue.

Non esiste, nello statuto e nel regolamento del CAI, alcuna norma che preveda l'obbligo, per i rifugi situati in prossimità dei confini nazionali, di tenere esposta la bandiera nazionale.

Comunque si provvederà a far presente al CAI l'opportunità di tale esposizione nei rifugi di confine, considerato il significato profondo e non puramente formale che la stessa riveste.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
LETTA

(5 dicembre 1994)

DANIELI, SERENA, ALBERTI CASELLATI, STEFANI, FANTE, BRUGNETTINI, ANDREOLI, BASTIANETTO, FABRIS, POZZO, SIGNORELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* – Premesso:

che in data 7 novembre 1994 è stato presentato alla procura della Repubblica di Ravenna un esposto-denuncia nei confronti di Arrigo Boldrini, nel quale si imputano all'ex comandante della XXVIII brigata Garibaldi «responsabilità di strage» in merito a fatti accaduti nel maggio 1945 a Codevigo (Padova), episodi che videro la soppressione, a guerra finita, di almeno 140 persone;

che già nel dopoguerra il Boldrini venne processato per tali fatti, venendo successivamente prosciolto per intervenuta amnistia;

che i fatti che vedrebbero implicato il Boldrini sono stati più volte segnalati in diverse recenti pubblicazioni a carattere storico, ultima in ordine di tempo il libro di Gianfranco Stella «Ravennati contro – La strage di Codevigo»;

che analoghe accuse al signor Boldrini sono state ancor più di recente rivolte allo stesso dall'onorevole Vittorio Sgarbi, successivamente «assolto» dal Parlamento;

che la nuova denuncia contro Boldrini si basa sull'affioramento di nuovi elementi, in particolare la testimonianza di un ex comandante partigiano operante a Codevigo all'epoca dei fatti, testimonianza dalla quale emergerebbe che il Boldrini era a perfetta conoscenza dei massacri che i suoi uomini andavano perpetrando sulle rive del Brenta e del Bacchiglione;

che – secondo quanto risulta agli interroganti – di questi fatti nuovi intervenuti e dell'ultima iniziativa giudiziaria contro Arrigo Boldrini sarebbe stata data notizia con lettera riservata anche al Presidente della Repubblica;

che, conseguentemente all'esposto-denuncia, dovrebbe essere avviata un'istruttoria e quindi un processo che accerti le eventuali responsabilità del comandante Boldrini, sia sul piano oggettivo, in ordine al grado rivestito di comandante di partigiani resisi autori di efferati delitti, sia sul piano soggettivo, in ordine alle omissioni dello stesso comandante in merito al mancato impedimento di una lunga serie di omicidi commessi dai suoi subordinati, esecuzioni delle quali, come oggi risulterebbe inequivocabilmente, era a perfetta conoscenza,

gli interroganti chiedono di sapere se risponda al vero che il prossimo 4 dicembre 1994 il signor Arrigo Boldrini presenzierà, a fianco del Presidente della Repubblica, alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della Resistenza e, in caso affermativo, se non si ritenga, alla luce di questo ennesimo coinvolgimento giudiziario ed in attesa di un definitivo accertamento di responsabilità, di considerare inopportuna la presenza dello stesso Boldrini a tale manifestazione.

(4-02180)

(11 novembre 1994)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che la procura della Repubblica di Ravenna, presso la quale il 7 novembre 1994 è stato presentato un esposto denuncia nei confronti

del signor Arrigo Boldrini per la strage compiuta in Codevigo (Padova) ai primi di maggio 1945, ha comunicato in data 23 novembre 1994 di non avere in corso alcun procedimento penale nei confronti del suddetto.

Il signor Arrigo Boldrini, durante la Resistenza, è stato l'organizzatore del movimento partigiano in Romagna, ufficiale di collegamento del comando regionale, comandante della piazza di Ravenna e della 28ª brigata «Garibaldi».

Tale brigata, inquadrata nelle Forze armate nell'ambito della divisione «Cremona», combatteva come forza militare riconosciuta dagli alleati ed il signor Boldrini, in virtù di tale incarico, è stato decorato con medaglia d'oro al valor militare.

Ai fini dell'interrogazione in oggetto è, inoltre, d'uopo rilevare che in precedenza, e precisamente nei mesi di settembre-ottobre 1990, anche la procura della Repubblica presso il tribunale di Padova, a seguito della pubblicazione su vari quotidiani di alcuni articoli sui fatti addebitati al signor Boldrini, aveva aperto un'inchiesta che è stata, in data 17 maggio 1991, archiviata dal giudice per le indagini preliminari.

L'esposto denuncia di cui all'interrogazione, secondo quanto riportato dalla prefettura di Ravenna, è stato unito agli atti del procedimento in corso, presso la procura della Repubblica di Ravenna, contro il dottor Gianfranco Stella, storico ravennate, autore di un libro intitolato «1945 - Ravvennati contro - La strage di Codevigo», contro il quale è pendente istruttoria penale per diffamazione aggravata e vilipendio delle Forze armate.

Il 24 novembre 1994 si è svolta, presso il tribunale di Ravenna, l'udienza preliminare ed il giudice per le indagini preliminari ha rinviato a giudizio il predetto dottor Stella, fissando la relativa udienza dibattimentale per il 26 ottobre 1995.

Si fa inoltre presente che a carico del dottor Stella, attualmente rappresentate di una società ad accomandita semplice inattiva denominata Soede avente ad oggetto la realizzazione e pubblicazione di libri, riviste ed opere editoriali, risultano precedenti penali per lesioni colpose e rissa, risalenti ai primi anni '70.

Dal richiamo alle vicende processuali cui gli interroganti fanno riferimento emerge, in conclusione, l'assoluta inesistenza di contestazioni di addebiti penali pendenti contro il senatore Boldrini; non vi sarebbe, pertanto, alcuna circostanza ostativa alla partecipazione del medesimo alle celebrazioni di Ravenna cui sarà presente il Capo dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
LETTA

(1° dicembre 1994)

DELFINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che l'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, consente l'assunzione, a tempo parziale, di coltivatori diretti iscritti allo SCAU senza oneri previdenziali da parte dei datori di lavoro insediati nei comuni montani, si chiede di sapere quali istruzioni siano state trasmesse agli

uffici periferici per facilitare l'attuazione di quanto è previsto nel citato articolo di legge.

(4-00417)

(22 giugno 1994)

ROSSO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che l'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, consente l'assunzione, a tempo parziale, di coltivatori diretti iscritti allo SCAU senza oneri previdenziali da parte dei datori di lavoro insediati nei comuni montani, si chiede di sapere quali istruzioni siano state trasmesse agli uffici periferici per facilitare l'attuazione di quanto è previsto nel citato articolo di legge.

(4-00472)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. (*) – In relazione alla richiesta contenuta nei documenti parlamentari il Servizio per i contributi agricoli unificati ha reso noto quanto segue.

Con circolare n. 57 del 15 giugno 1994 la direzione generale dell'ente ha dato disposizioni agli uffici provinciali in ordine alle modalità di acquisizione delle dichiarazioni aziendali eventualmente presentate dai datori di lavoro e relative a lavoratori-coltivatori diretti assunti *ex* articolo 18 della legge n. 97 del 1994.

Sono state, altresì, impartite istruzioni sulla verifica dei requisiti (iscrizione allo SCAU, residenza nel comune montano ove si svolge l'attività dell'impresa) che danno titolo all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

(12 dicembre 1994)

DE NOTARIS, CAMPO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (AIAS) di Caltagirone (Catania) è ente convenzionato con il Ministero della difesa per l'accoglimento di obiettori in servizio civile;

che l'ente utilizza gli obiettori di coscienza per attività di assistenza ai disabili presso il loro domicilio e consistenti nella pulizia delle loro parti fisiologiche intime;

che gli assistiti non hanno spesso capacità deambulatorie e gli obiettori si trovano costretti ad operazioni che dovrebbero prevedere una preparazione specifica, che è totalmente assente;

che gli obiettori inoltre non sono minimamente affiancati nè da personale nè da volontari dell'ente;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra citate.

che le strutture di alloggio destinate agli obiettori sono inadeguate e precarie, come del resto denunciato più volte dagli obiettori in servizio civile presso l'AIAS di Caltagirone sin dal 1992;

che la responsabile dell'ente, signora Concetta Sinatra, ha contestato ad un obiettore in servizio civile presso l'AIAS di Caltagirone, il signor Marco Di Dio, nato a Catania il 22 ottobre 1970 ed in servizio civile presso l'ente a partire dal 15 dicembre 1993, il fatto che lo stesso si era rifiutato di firmare il documento da cui risultavano mansioni ed orario di servizio; quando il giovane ha fatto presente che tale rifiuto rientrava nelle sue facoltà, anche perchè non aveva potuto visionare la convenzione tra ente ed amministrazione della difesa, la signora Concetta Sinatra ha replicato che tale convenzione non era visionabile in quanto «l'AIAS non è una pubblica amministrazione», dimostrando in tale modo di non essere a conoscenza delle norme per la gestione del servizio civile stabilite dalla Direzione generale della leva;

che in più occasioni la signora Concetta Sinatra ha lasciato l'obiettore di coscienza in servizio civile fuori dalle strutture dell'ente, senza istruzioni e senza vitto, operando di fatto una ricusazione del giovane, che spetta alla sola amministrazione della difesa;

che la direttrice dell'ente in più occasioni ha preteso di far svolgere agli obiettori in servizio civile un orario superiore a quello dei dipendenti dell'ente, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1139 del 1977;

che è da evidenziare inoltre come gli obiettori di coscienza impiegati in attività di «servizio di aiuto personale» devono avere una formazione specifica, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», formazione che nel caso dell'AIAS di Caltagirone è del tutto inesistente;

che nonostante le ripetute denunce, alla locale caserma dei carabinieri, al distretto militare ed alla Direzione generale della leva, della situazione venutasi a creare presso l'AIAS di Caltagirone da parte degli obiettori di coscienza, non risulta che siano stati effettuati controlli nè che siano stati presi provvedimenti dall'amministrazione della difesa, ad eccezione del trasferimento dell'obiettore Marco Di Dio ad altro ente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la gestione del servizio civile presso la sede AIAS di Caltagirone sia gravemente lesiva dell'immagine dell'amministrazione della difesa;

se non ritenga quindi opportuno verificare tale gestione provvedendo, nel caso in cui risulti confermato quanto indicato in premessa, alla sospensione definitiva dell'invio di obiettori di coscienza in servizio civile presso l'AIAS di Caltagirone.

(4-00180)

(17 maggio 1994)

RISPOSTA. – In relazione alla delicata questione sollevata dagli onorevoli interroganti, è stata disposta un'ispezione all'AIAS, le cui risultanze consentono di ricondurre l'episodio nella sua obiettiva dimensione.

In particolare, si chiarisce quanto segue.

L'Associazione italiana assistenza spastici di Caltagirone (Catania) è un ente convenzionato con questo Ministero per l'accoglimento degli obiettori in servizio sostitutivo civile.

La sezione di Caltagirone utilizza gli obiettori di coscienza, colà distaccati, anche per l'assistenza domiciliare ai disabili.

Tale impiego è stato autorizzato da questa amministrazione certamente non con riferimento a mansioni tipiche di apposite categorie professionali (personale infermieristico o comunque paramedico) che l'ente è, comunque, tenuto ad assumere, ma solo quale affiancamento al personale specializzato e dopo idoneo addestramento.

Pertanto, il rilevamento, in sede d'ispezione, di un possibile impiego isolato degli obiettori nei suddetti ruoli, evidenzia un comportamento dell'ente contrario alla stipulata convenzione.

Per quanto concerne le caratteristiche dell'alloggio messo a disposizione dei giovani, questo possiede i requisiti dell'abitabilità. Si tratta, infatti, di una costruzione al piano terra, a sè stante, ubicata a circa cento metri di distanza dalla sede dell'ente (con ingresso dalla stessa via) e situata in una zona periferica ma inserita in un contesto abitativo.

L'alloggio è costituito da una camera da letto arredata, una cucina con tutti gli accessori utili e un bagno con doccia, sufficientemente confortevole.

Inoltre, è a disposizione dei giovani un salone dotato di arredi nonchè di un apparecchio TV e di un'utenza telefonica Telecom.

Di recente, per i due obiettori in servizio, la responsabile del centro ha preso in locazione alloggi diversi da quelli sopra descritti (dove a suo tempo era situato anche l'obiettore Marco Di Dio) e ubicati in un *residence* un pò più distante dall'ente ma ugualmente confortevoli, come risulta anche da un riscontro fotografico inviato ai competenti uffici dell'amministrazione della difesa.

Per quanto concerne il caso dell'obiettore suddetto, la responsabile dell'ente ha fatto sapere che il giovane, con una dichiarazione di suo pugno, si è rifiutato di firmare il documento da cui risultano le mansioni e l'orario di servizio, pur avendo in precedenza preso visione della convenzione fra l'ente e l'amministrazione della difesa.

La responsabile suddetta ha messo in evidenza, inoltre, comportamenti da parte del giovane Di Dio che denotavano una certa intolleranza nei confronti delle norme che regolano la vita dell'ente, arrivando persino a rifiutarsi di pranzare nella stessa sala mensa utilizzata, in orari differenti, anche dai disabili.

La responsabile del centro ha, ancora, precisato che l'ente applica, anche per il proprio personale, un orario di servizio di 39 ore settimanali.

Si soggiunge, infine, che negli anni precedenti sono state effettuate altre ispezioni presso la sezione, che non hanno evidenziato situazioni tali da indurre alla risoluzione della convenzione.

Comunque, stante l'esito dell'ultima ispezione, da cui risulta un possibile impiego degli obiettori nell'assistenza domiciliare ai disabili in sostituzione di personale specializzato, si è provveduto a sospendere ulteriori precettazioni presso la suddetta sezione.

Il Ministro della difesa
PREVITI

(7 dicembre 1994)

GIBERTONI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, recependo due importanti direttive comunitarie relative alla eliminazione degli oli usati, la n. 75/439/CEE e la n. 87/101/CEE, rappresenta il primo tentativo di regolamentazione di un settore, quello del recupero energetico degli oli usati, affidato prima di allora solo ed esclusivamente alla iniziativa privata;

che nel decreto citato la funzione primaria della raccolta e della eliminazione degli oli usati è strettamente collegata alla questione ambientale, prescrivendo che «gli oli usati debbono essere eliminati evitando danni alla salute e all'ambiente»;

che secondo la legislazione vigente «chiunque esercita l'attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori è obbligato a mettere a disposizione della propria clientela un impianto di stoccaggio dell'olio usato»;

che, nonostante l'esistenza di regole molto precise, gran parte degli autotrasportatori tende, per mancanza di una corretta informazione nonchè per la inesistenza di impianti di stoccaggio in alcuni punti vendita di oli, a disfarsi dell'olio usato come fosse un qualsiasi altro rifiuto, arrecando gravi danni alla salute e all'ambiente;

che la estensione della vendita di olio per motori agli ipermercati e ai centri commerciali, oltre a dar luogo ad una concorrenza sleale, costituisce una grave minaccia alla sicurezza e all'ambiente, in quanto, garantendo una maggiore economicità, essi incentivano gli amanti del «fai da te» a cambiarsi l'olio da soli senza però prevedere le necessarie modalità di recupero dell'olio usato garantite dagli abituali venditori (distributori, officine specializzate, grossisti e via dicendo);

che, nonostante le attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori che non effettuano la sostituzione dello stesso, appunto i centri commerciali, siano obbligate per legge a consentire a titolo gratuito che il Consorzio obbligatorio degli oli usati installi presso la loro rivendita un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico, gran parte di esse non si sono ancora adeguate alle prescrizioni normative vigenti;

che l'ostacolo principale per il recupero degli oli usati è molto spesso la «ignoranza» delle norme e la mancanza di adeguati ed efficaci sistemi di controllo,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce di quanto sopra evidenziato e considerati i gravi danni che determinati comportamenti possono causare all'ambiente e alla salute, non si ritenga necessario e quanto mai opportuno un intervento da parte dell'autorità pubblica che preveda norme più severe per la salvaguardia dell'ambiente e sistemi di controllo più capilllari e rigorosi sul territorio onde appunto evitare una dispersione così pericolosa di oli nell'ambiente;

se non si ritenga, inoltre, doveroso condurre una seria politica di «informazione» ai cittadini sulla esistenza di un sistema di raccolta ed eliminazione degli oli usati.

(4-00949)

(19 luglio 1994)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto concernente il problema relativo allo smaltimento degli oli usati si riferisce quanto segue.

La vendita al dettaglio di oli lubrificanti per autotrazione nei centri commerciali e nelle grandi superfici, ma anche in altri negozi con caratteristiche differenti, è consentita dalle legislazioni vigenti in quasi tutti i paesi CEE, eccezione fatta per la Grecia.

In Europa a carico del venditore non sono previsti nè l'obbligo di sostituzione nè, tantomeno, quello di installare e gestire impianti per il recupero dell'olio usato. Tale adempimento, attendendo ad un interesse generale, è assegnato dalle varie normative nazionali alle autorità pubbliche, che provvedono con impianti di deposito a disposizione della collettività.

In Italia, invece, la materia è disciplinata specificatamente dal decreto legislativo n. 95 del 1992, preordinato alla tutela dell'ambiente e non contrastante con le descritte regole vigenti negli altri paesi europei.

Infatti al riguardo si precisa che il comma 3 del citato decreto legislativo all'articolo 6 disciplina alle lettere *a), b)* e *c)* l'attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori.

In particolare viene fissato in primo luogo l'obbligo di «mettere a disposizione della propria clientela ed esercitare un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato» (lettera *a)*, nonchè di «ritirare e detenere l'olio estratto dai motori presso i propri impianti» (lettera *b*).

Solo nel caso in cui il rivenditore, non effettuando la sostituzione dell'olio, non provveda direttamente alla installazione di un impianto di stoccaggio è prevista la possibilità per il rivenditore stesso di permettere al Consorzio di installare a titolo gratuito l'impianto citato (lettera *c*).

Non esiste comunque un obbligo per il Consorzio ad effettuare tale attività mentre il detentore ne è responsabile in via prioritaria (si veda la lettera *a*).

Va infine sottolineato che dal punto di vista della salvaguardia ambientale appare comunque inadeguata e insufficiente la previsione di stoccaggio presso le rivendite in quanto, a differenza degli obblighi posti a carico delle officine meccaniche e demolitori, il privato acquirente di oli non ha alcun obbligo di restituzione e sembra quanto mai complesso, ove mai esistesse la volontà individuale, qualsiasi sistema di trasporto e conferimento proprio alla rivendita al dettaglio.

Si precisa infine che il comando nucleo operativo ecologico dei carabinieri, nell'ambito della propria attività per la prevenzione e repressione delle violazioni ambientali, effettua il controllo sullo smaltimento degli oli usati.

Il Ministro dell'ambiente
MATTEOLI

(28 novembre 1994)

LONDEI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che il provveditorato di Pesaro e Urbino in data 7 luglio 1994 ha inviato al Mi-

nistero della pubblica istruzione lettera-telegramma per significare la contrarietà alla decisione ministeriale circa la soppressione della scuola media annessa all'istituto statale d'arte di Urbino con la seguente motivazione giustificativa:

la scuola media annessa ha uno statuto speciale;

contrarietà della città di Urbino (utenti, amministrazione comunale, forze politiche, associazioni culturali, eccetera);

docenti di materie artistiche dell'istituto completano l'orario per il raggiungimento cattedra con l'organico della media annessa,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere la decisione suddetta.

(4-00871)

(12 luglio 1994)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che, nel piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1994-1995, è stata disposta, con il parere favorevole del competente consiglio scolastico provinciale, la soppressione della scuola media annessa all'istituto d'arte di Urbino e la sua aggregazione alle locali scuole medie «Pacinotti» e «Montefeltro».

Si desidera precisare che il provvedimento di aggregazione non reca alcun danno agli studenti che continuano a frequentare nelle stesse classi e con i medesimi insegnanti.

Il provveditore agli studi, comunque, ha fatto presente che, al fine di mantenere per le classi dell'ex scuola media annessa all'istituto d'arte una sua specificità, è stato deciso, d'intesa con i presidi ed i segretari delle scuole predette, di chiedere, per il prossimo anno scolastico, una sperimentazione di educazione artistica.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(5 dicembre 1994)

LORETO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso che la stazione centrale di Taranto è dotata di sottopassaggio che consente l'accesso per i primi 5 binari, mentre per i binari 6 e 7 l'accesso è assicurato a raso da una passerella di legno di dubbia stabilità, date le continue sollecitazioni a cui è sottoposta, e di incerta sicurezza sia per i viaggiatori che per il personale delle Ferrovie dello Stato, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di sollecitare l'espletamento dei lavori già appaltati per la costruzione del prolungamento del sottopassaggio già esistente, onde consentire un sicuro accesso anche ai binari 6 e 7, senza pregiudizio per l'incolumità fisica degli utenti e del personale ferroviario.

(4-00601)

(23 giugno 1994)

RISPOSTA. – Le Ferrovie dello Stato spa fanno presente che per il prolungamento del sottopassaggio sino al quarto marciapiede a servizio dei binari 6 e 7 nella stazione di Taranto sono stati già appaltati i lavori all'impresa Stolfa Vincenzo ed è imminente la consegna, mentre per l'attrezzaggio delle rampe del sottopassaggio con servoscala è stato approntato lo schema di contratto e, a breve, partiranno gli inviti alle imprese per la gara di appalto.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI

(12 dicembre 1994)

LORETO, SMURAGLIA, LARIZZA, PAPPALARDO, STEFÀNO, VIGEVANI, BERTONI, PASQUINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che diventa sempre più drammatica la situazione sociale ed economica della città e dell'intera provincia di Taranto;

che in tale preoccupante contesto appare sempre più necessaria ed incisiva l'azione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali, per la difesa di quello che resta di un apparato produttivo massacrato dalla perdita di un migliaio di posti di lavoro e per un necessario rilancio di iniziative per l'affermazione della priorità del problema del lavoro;

che recentemente la direzione aziendale del gruppo Belleli di Taranto ha, invece, assunto comportamenti diretti ad affermare nella fabbrica un autoritarismo di altri tempi, per rendere marginale il sindacato;

che tali atteggiamenti si concretano in atti manifestamente antisindacali, quale il recente provvedimento di licenziamento del delegato Giovanni Pompigna, che è stato accusato di aver pronunciato espressioni ingiuriose nei confronti di alcuni dirigenti aziendali durante una vivace assemblea,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga comunque spropositato e, quindi, da revocare il gravissimo provvedimento aziendale di licenziamento del delegato sindacale Giovanni Pompigna;

se non ritenga opportuno ed urgente intervenire per far recedere la direzione aziendale dal suo evidente comportamento antisindacale;

se non ritenga di svolgere un quanto mai opportuno ed urgente ruolo di mediazione per contribuire a creare in tempi brevi un clima di confronto più equilibrato e positivo all'interno dell'azienda.

(4-01985)

(2 novembre 1994)

RISPOSTA. – In merito ai fatti segnalati nel documento parlamentare ed inerenti le modalità del licenziamento intimato al lavoratore dipendente dalla Belleli spa il competente ispettorato del lavoro di Taranto è stato incaricato di acquisire elementi conoscitivi presso l'azienda interessata.

Trattandosi, nella fattispecie, di provvedimento risolutivo del rapporto di lavoro, il sistema di tutela vigente non individua interventi percorribili in via amministrativa, ma su richiesta degli interessati esclusivamente in via giurisdizionale.

Compete al giudice, infatti, accertare la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento e verificare se, al di là dei motivi formalmente addotti dal datore di lavoro, l'atto di recesso sia sostanzialmente determinato da intento discriminatorio e connesso con ragioni sindacali.

Com'è noto nella fattispecie le associazioni sindacali nazionali dispongono, oltre che dei mezzi ordinari di tutela, anche dell'azione speciale di cui all'articolo 28 dello statuto dei lavoratori, esperibile contro i comportamenti datoriali diretti a limitare la libertà e l'attività sindacale sul luogo di lavoro.

In proposito l'organo di vigilanza ha riferito che la FIOM ha proposto ricorso *ex* articolo 28 della legge n. 300 del 1970 avverso il provvedimento risolutivo del rapporto di lavoro.

Il pretore con decreto del 28 novembre 1994 ha dichiarato il carattere antisindacale del comportamento aziendale ordinando la riassunzione del lavoratore interessato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

(12 dicembre 1994)

MANCONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Considerato:

che con nota protocollo n. 7214/C14 del 29 luglio 1994, avente per oggetto: «Razionalizzazione rete scolastica province di Ancona e Perugia», è stata revocata la precedente decisione del 7 luglio 1994 di aggregazione provvisoria tra l'istituto professionale agrario di Monteroberto (nel comune di Jesi) e l'istituto professionale per il commercio di Chiaravalle (Ancona);

che tale aggregazione del 7 luglio 1994 non aveva alcun senso stante la profonda diversità dei due istituti sotto il profilo formativo-professionale e culturale e non teneva in alcun conto le proposte degli organi collegiali e del provveditorato agli studi di Ancona di accorpamento dell'istituto professionale per l'agricoltura di Monteroberto all'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Jesi;

che con tale nuova decisione del 29 luglio 1994, mentre si rende giustizia all'istituto professionale per il commercio di Chiaravalle che mantiene la sua autonomia, viene gravemente leso il diritto all'autonomia dell'istituto professionale per l'agricoltura di Monteroberto, che viene accorpato con un istituto di Città di Castello (Perugia) a 170 chilometri di distanza;

che quest'ultimo provvedimento non tiene in alcun conto l'articolo 4 dell'ordinanza ministeriale n. 271 del 1990 per cui «allo scopo di garantire l'efficienza del servizio scolastico nel territorio... a tal fine conservano la propria autonomia anche istituzioni con un numero di classi anche inferiore a 25 quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: *a) omissis; b)* la particolare complessità di direzione e di ge-

stione connessa alla pluralità di indirizzi di studio coesistenti, all'attuazione sperimentale di progetti concernenti contestualmente nuovi ordinamenti didattici e nuove strutture formative nonchè all'esistenza di aziende, officine e laboratori di particolare complessità o specializzazione;» e questa è in modo inequivocabile la situazione dell'istituto professionale per l'agricoltura di Monteroberto che, grazie alla fondazione «Salvati», ha in donazione una azienda efficiente e all'avanguardia, con oltre 40 ettari di terreno, una magnifica villa del '700, attrezzati laboratori che lavorano in convenzione con l'università di Ancona, con la regione e con l'ente di sviluppo delle Marche e da poco ha ottenuto, per la qualità del lavoro di formazione che svolge, un miliardo e mezzo per completare la nuova sede proprio dal Ministero della pubblica istruzione;

che, se fosse confermato l'accorpamento con Città di Castello (l'accorpamento di scuola tra diverse regioni non può, certo, significare razionalizzazione), si verrebbe a creare una nuova cattedrale nel deserto, visto che per l'istituto professionale per l'agricoltura di Monteroberto si prevede anche la graduale chiusura, non tenendo conto dell'enorme danno alla realtà sociale e territoriale, in quanto la stessa è già «zona depressa» e, nella fattispecie, del grave danno al settore dell'agricoltura nella regione Marche, che viene privata di serio e qualificato personale di questa scuola,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda rivedere subito il provvedimento di aggregazione con l'istituto di Città di Castello, alla luce di quanto recita l'articolo 5 dell'ordinanza ministeriale n. 271 del 1990, punto 2: «I provvedimenti di aggregazione sono adottati quando nello stesso comune o in comuni confinanti coesistano, anche in conseguenza di perdita dell'autonomia di funzionamento, scuole coordinate e sezioni staccate da altri istituti, anche di tipo diverso, e siti in località considerevolmente distanti da luoghi da aggregare», per cui si può dar seguito alla richiesta di razionalizzazione formulata dal provveditore agli studi di Ancona (istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Jesi con l'istituto professionale per l'agricoltura di Monteroberto) con il parere favorevole di tutti gli organi collegiali e i comuni interessati, stante anche la nuova situazione determinatasi per cui a seguito dei trasferimenti dei capi di istituto l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Jesi è senza preside;

se non si intenda infine mantenere l'autonomia dell'istituto professionale per l'agricoltura di Monteroberto stanti le particolari condizioni ricorrenti relative all'articolo 4 dell'ordinanza ministeriale n. 271 del 1990, lettera *b)*.

(4-01484)

(23 settembre 1994)

RISPOSTA. – In merito alla questione riguardante l'istituto professionale per l'agricoltura di Monteroberto-Jesi, di cui alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si rinvia preliminarmente a quanto riferito alla Camera dei deputati, nella seduta del 23 settembre 1994, in riscontro all'analoga interpellanza 2-00171 dell'onorevole Sbarbati.

Si desidera inoltre far presente che attualmente la questione medesima è oggetto d'esame in sede giurisdizionale in quanto, a seguito di ricorso presentato, il TAR delle Marche ha concesso la sospensiva che è stata impugnata da questo Ministero al Consiglio di Stato.

Ogni ulteriore determinazione, pertanto, è subordinata alle decisioni che saranno assunte nella succitata sede.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(5 dicembre 1994)

MANCONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Considerato:

che con la legge 8 agosto 1985, n. 440, si è istituito «un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la patria e che versino in stato di particolare necessità»;

che «la poesia di Alda Merini occupa una posizione rilevante e inconfondibile nel panorama della letteratura italiana contemporanea. La fedeltà al senso della bellezza e alla ricerca del vero attraversa e unifica tutta la sua storia: dal primo libro, nel quale si manifestò con prepotenza un talento naturale che fece gridare al miracolo e che indusse i critici a parlare di un nuovo "orfismo", agli ultimi e più maturi, che dopo un lungo, forzato intervallo di silenzio ripropongono la stessa pienezza e perentorietà espressiva, ma con l'aggiunta – pagata drammaticamente di persona – di una terribile esperienza del dolore e di una coraggiosa, struggente consapevolezza della fatica e del dovere di vivere. Attorno al lavoro della Merini, oggetto sin dall'inizio di attenzioni critiche assai qualificate, si è creato negli ultimi tempi un forte e unanime consenso, culminato lo scorso anno nell'assegnazione dell'importante Premio Montale Librex» (testo appositamente scritto per questa interpellanza da Giovanni Raboni);

che, dunque, Alda Merini presenta tutti i requisiti che la legge indica come necessari – le qualità di grande poeta e le condizioni di vita di particolare necessità – per l'assegnazione del fondo Bacchelli;

che a tale riguardo è già stata istruita la pratica da parte dei competenti uffici e che tale pratica aspetta solo il vaglio e la decisione del Presidente del Consiglio;

che, infine, tale vaglio e tale decisione inspiegabilmente tardano,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio non ritenga di intervenire affinchè gli adempimenti necessari vengano accelerati.

(4-02249)

(16 novembre 1994)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la concessione dell'assegno straordinario vitalizio a favore della poetessa Alda Merini, si fa presente quanto segue.

L'istruttoria effettuata dal segretario generale della Presidenza del Consiglio, al fine di accertare il possesso, da parte della signora Merini,

dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440 (cosiddetta «legge Bacchelli», per la concessione dell'assegno straordinario vitalizio), ha evidenziato che la poetessa Merini fin da giovanissima ha ottenuto un grande successo di critica ed altri riconoscimenti per i suoi scritti poetici; tuttavia, successivamente, per motivi di salute ha dovuto interrompere per circa dieci anni l'attività letteraria.

Per quanto riguarda il requisito dello stato di necessità è emerso dall'indagine che l'interessata vive sola in un appartamento di proprietà di circa 50 metri quadrati e che fruisce di due pensioni per un ammontare complessivo di lire 980.000 al mese.

Si fa inoltre presente che la signora Merini non essendo iscritta alla SIAE non ha potuto percepire proventi dalla suddetta società; tuttavia nell'ottobre scorso ha ottenuto un premio letterario di circa 35 milioni.

Si precisa comunque che, stante l'attuale esigua disponibilità di fondi (lire 6.800.000) riguardante la «legge Bacchelli», che rende impossibile la concessione ulteriore di assegni straordinari vitalizi, il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha recentemente richiesto al Ministero del tesoro una congrua integrazione del fondo a disposizione per l'applicazione della legge n. 440 del 1985 a favore dei soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
LETTA

(29 novembre 1994)

MANFROI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che stanno sorgendo in Italia numerose strutture alberghiere che, qualificandosi come «case per ferie», usufruiscono della normativa bparticolarmente agevolata prevista dalla legge 17 maggio 1983, n. 217;

che, ai sensi della legge citata, possono essere considerate case per ferie le strutture ricettive gestite al di fuori dei normali canali commerciali da enti pubblici, da associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive;

che nella realtà queste case per ferie accolgono chiunque chieda di essere ospitato, limitandosi, spesso e non sempre, a compilare seduta stante una tessera di iscrizione ad uno degli enti previsti dalla legge fra i possibili gestori;

che, spesso, la qualifica di associazione con fini benefici autorizza tali gestori ad utilizzare come personale di servizio gli obiettori di coscienza;

che tali attività si configurano come una inaccettabile concorrenza nei confronti dei normali operatori alberghieri, costretti al rispetto di una normativa particolarmente rigida e di un regime fiscale particolarmente oneroso,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti, di carattere normativo o ispettivo, siano stati assunti o si intenda assumere al fine di stroncare tali attività alberghiere surrettiziamente esercitate, in viola-

zione, se non della lettera, sicuramente dello spirito della legislazione vigente in materia.

(4-01433)

(21 settembre 1994)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione indicata in oggetto concernente strutture alberghiere denominate «case per ferie» si fa presente quanto segue.

L'attività delle strutture alberghiere denominate «case per ferie» è regolamentata da normativa regionale e, quindi, sottoposta a controllo regionale.

Le predette strutture ricettive, causa la loro finalità sociale, sono testualmente collocate, *ex* legge-quadro n. 217 del 1983, al di fuori dei normali canali commerciali e, quindi, in una situazione in cui non è possibile ipotizzare concorrenza nei confronti del circuito dei normali operatori alberghieri, destinato ad altre fasce di utenza.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
LETTA

(5 dicembre 1994)

MENSORIO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che i movimenti del personale della scuola per l'anno 1994-95 sono stati effettuati nella quasi totalità in applicazione della legge n. 104 del 1992 e modalità interprovinciali 1994-95;

che ancora una volta si è dovuta registrare una sostanziale diversità da parte degli uffici scolastici provinciali nell'interpretazione della norma e delle successive esplicitazioni contenute nell'ordine ministeriale che regola i movimenti per l'anno scolastico 1994-95 e recepite dal decreto ministeriale 19 novembre 1993;

che in particolare, mentre per quanto concerne l'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 esso prevede il diritto alla scelta della prima sede e la precedenza nei trasferimenti per i lavoratori portatori di *handicap* gravi, oltre il 75 per cento, invece l'articolo 33 della stessa legge nella rubrica parla di agevolazioni per coloro che hanno parenti handicappati, senza specificare la priorità, ed in particolare prevede il diritto a scegliere la sede di trasferimento, soltanto qualora sia possibile;

che mentre l'applicazione ai sensi dell'articolo 21 risulta essere palese e non crea problemi di applicazione all'articolo 33 invece, al comma 5 in particolare, il significato del diritto di precedenza non è stato interpretato in relazione ad una eventuale parità di punteggio tra più aspiranti bensì quale precedenza assoluta,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per dare una chiara risposta al personale che ha anni di servizio con notevole esperienza culturale e professionale e che, defraudato da una forzata ed errata interpretazione delle norme, viene ad essere

ingiustamente penalizzato ingenerando così sfiducia nel lavoro e nella sensibilità della pubblica amministrazione;

quali immediate disposizioni intenda adottare in ordine ai trasferimenti già effettuati per il prossimo anno scolastico e per i quali è già stata posta in essere una rilevante mole di contezioso amministrativo da parte di coloro che ritengono lesi i propri diritti.

(4-01214)

(4 agosto 1994)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si osserva che la vigente ordinanza ministeriale sui trasferimenti non presenta difficoltà o dubbi circa l'interpretazione della disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, a proposito del diritto a scegliere, ove possibile, la sede di servizio, spettante al personale che presti assistenza continuativa ad un parente o un affine handicappato entro il terzo grado e con lui convivente.

Infatti, il testo coordinato dell'anzidetta ordinanza (decreto ministeriale n. 300 del 29 ottobre 1986 e successive norme integrative e modificative) riconosce ai docenti che dimostrino di trovarsi nelle condizioni ipotizzate dal citato articolo 33, il diritto alla precedenza assoluta, in ciascuna fase dei trasferimenti, indipendentemente dal punteggio attribuito, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 23, dell'ordinanza medesima.

Una diversa interpretazione del dettato legislativo, limitata alla previsione di un diritto di precedenza operante esclusivamente in caso di parità di punteggio, risulterebbe riduttiva rispetto alla *ratio* della legge-quadro n. 104 del 1992, che ha inteso direttamente tutelare i diritti delle persone handicappate anche sotto il profilo delle agevolazioni, che i datori di lavoro sono tenuti a concedere ai dipendenti che assistono con continuità il soggetto portatore di *handicap*.

Il punteggio attribuito agli interessati viene invece preso in considerazione, ai fini di cui trattasi, soltanto nei casi di concorrenza tra più aspiranti aventi diritto a precedenza, così come previsto dal successivo comma 25 del citato articolo 6.

Analoghe disposizioni sono previste anche nelle ordinanze ministeriali regolanti i trasferimenti del personale direttivo ed ATA.

Va, ad ogni modo, tenuto presente che le ordinanze ministeriali sui trasferimenti prevedono che la precedenza operi esclusivamente per le sedi della provincia ove l'interessato convive con il soggetto portatore di *handicap* o per quelle di una provincia confinante; al fine comunque di evitare difformità di comportamento da parte degli uffici scolastici provinciali, saranno previste opportune disposizioni chiarificatrici, in sede dell'annuale revisione delle medesime ordinanze.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(29 novembre 1994)

MENSORIO, BRIENZA, FRONZUTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che con l'interrogazione parlamentare 4-03487, presentata presso la Camera dei deputati il 21 settembre 1994, si chiede di sapere se il Ministro della pubblica istruzione «non ritenga opportuno adottare urgentemente le misure utili a rimuovere dal posto» il professor Antonino Sorgonà, direttore del conservatorio di musica di Reggio Calabria;

considerato, altresì, che il professor Sorgonà dirige prestigiosamente da ben quattro anni il conservatorio con unanime consenso, ammirazione e stima da parte dei docenti e della popolazione, senza disconoscere che lo stesso direttore assunse la responsabilità del gravoso incarico in un momento difficile con roventi contestazioni e pesante eredità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di svolgere le opportune indagini in merito ai quesiti posti dalla interrogazione in questione al fine di confermare la fiducia al direttore del conservatorio di musica di Reggio Calabria.

(4-01794)

(19 ottobre 1994)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che al fine di chiarire, così come auspicato degli onorevoli interroganti, la posizione giudiziaria del maestro Antonino Sorgonà, confermato per il biennio 1993-95 quale direttore del conservatorio di musica di Reggio Calabria, questo Ministero ha richiesto notizie alla procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(29 novembre 1994)

PAGANO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Preso atto della vicenda dell'ufficio scolastico provinciale di Napoli il cui provveditore è sottoposto a procedura d'indagine da parte della magistratura inquirente;

constatato:

che la circostanza non è isolata, perchè vi erano stati in precedenza dirigenti inquisiti ed ancora oggi si procede verso singoli funzionari;

che si fa presente ciò per segnalare quanto sia grave la già difficile situazione dell'ufficio dove giacciono migliaia di pratiche inevase e si registra la crescente insoddisfazione degli utenti e dei docenti della scuola pubblica;

che il 4 agosto 1994 scadono i due mesi di temporanea reggenza dell'attuale provveditore e non sembrano profilarsi soluzioni all'altezza dei problemi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di operare tempestivamente per la nomina in sostituzione;

se, considerata la straordinarietà della questione formativa a Napoli, non ritenga opportuno consultare le rappresentanze istituzionali e sociali presenti nel territorio, in modo da coniugare l'indicazione della responsabilità con un programma di iniziative e di impegni che sono prioritari;

se non ritenga di cogliere l'occasione dell'avvicendamento per attivare soluzioni organizzative di maggiore efficacia individuando, insieme al provveditore, uno *staff* di personale di alta professionalità ed esperienza nel settore della didattica e dei problemi sociali da insediare a Napoli.

(4-01154)

(2 agosto 1994)

RISPOSTA. – In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si informa che, proprio in vista dell'inizio dell'anno scolastico, si è provveduto ad affidare l'incarico di provveditore agli studi di Napoli al dottor Gennaro Fenizia a decorrere dal 1° settembre 1994.

Si è anche provveduto a completare l'organico dirigenziale del medesimo ufficio scolastico provinciale, assegnando un altro primo dirigente nella persona del dottor Meleo.

Si ritiene che lo *staff* dirigenziale, nella sua attuale composizione, sia all'altezza di gestire la difficile situazione dell'ufficio.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(29 novembre 1994)

PEDRIZZI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che l'Associazione guide e scout cattolici italiani (AGESCI), con sede in Latina presso l'oratorio salesiano della parrocchia di San Marco, nel gennaio scorso ha avanzato alla Direzione generale delle relazioni culturali-ufficio scambi giovanili, in relazione al programma «Gioventù per l'Europa», la richiesta di un contributo di lire 17.840.000 a parziale copertura della spesa necessaria alla realizzazione di una riunione internazionale giovanile, in programma a Latina dal 1° all'8 agosto 1994, compresa nell'ambito della ricorrenza del 50° anno della sua fondazione;

che l'iniziativa, illustrata nel progetto allegato alla documentazione di rito, pur definita «campo scout internazionale» soltanto per le particolari modalità di ricezione e di sistemazione degli ospiti, è in realtà diretta al raduno di circa 100 ragazzi dagli 8-10 ai 16-20 anni di diversa origine socio-economica e culturale, provenienti da alcuni paesi della Comunità europea, con lo scopo di dar vita ad incontri e scambi in grado di consentire ai partecipanti l'acquisizione di conoscenze nuove proprio nei settori della socialità e della cultura;

che il capo dell'ufficio scambi giovanili del Ministero degli affari esteri con lettera del 23 maggio 1994 ha informato l'AGESCI di Latina

della mancata sovvenzione, motivando l'esito negativo con l'asserzione che il progettato raduno giovanile non realizza uno «scambio», ma un semplice «campo scout internazionale» e, quindi, come tale, è escluso dal programma «Gioventù per l'Europa»;

che il raduno giovanile dell'AGESCI di Latina non ha finalità turistiche o di vacanza, nè alcuno degli altri scopi che prevedono l'esclusione in partenza dei contributi promozionali;

che la stessa AGESCI, pur associata all'organizzazione scoutistica, dei cui princìpi ed ideali si sente ovviamente partecipe, nello svolgimento della propria attività è, tuttavia, seguace di quella corrente pedagogica che va sotto il nome di «scuola attiva» mirante alla ricerca ed all'applicazione, da parte dei giovani, di un fondo educativo che non sia riconducibile soltanto allo scoutismo, ma che sia soprattutto espressione di una acquisita sensibilità a problemi culturali, ambientali e sociali, nazionali ed internazionali;

che lo scoutismo, inizialmente indirizzato come «amore» per la vita semplice ed all'aria aperta, non del tutto aderente al pensiero del suo fondatore Baden Powell, appassionato dei problemi educativi, ha oggi preso coscienza che quei tipi di manifestazione non possono non essere che una «cornice» dentro la quale si deve inquadrare il vero scopo della «formazione» della personalità dei giovani, prima che diventi immodificabile la loro crescita nell'ambiente artificiale comodo e spesso anche superficiale quale è quello della nostra epoca;

che l'AGESCI, quindi, è meritevole, sotto ogni profilo, del richiesto contributo ed è fortemente riduttiva l'ipotesi formulata dal comitato italiano «Gioventù per l'Europa» per una attività che viene, invece, svolta in uno spettro più ampio dello scoutismo, ammettendo ai suoi raduni persino la partecipazione dei giovani fisicamente svantaggiati,

si chiede di conoscere:

se il progetto presentato dall'AGESCI di Latina, avente quale finalità quella di realizzare incontri e scambi per consentire l'acquisizione di nuove conoscenze nei settori della socialità e della cultura, possa essere escluso dal finanziamento solo perchè il comitato italiano «Gioventù per l'Europa» ha considerato il progetto quale campo scout internazionale per le particolari modalità di ricezione e sistemazione degli ospiti;

se quella che sembra essere una causa ostativa di tipo meramente formale possa essere la motivazione per la mancata concessione del finanziamento per la realizzazione del progetto che nella sostanza contiene tutti i connotati degli scmabi culturali e degli incontri internazionali tesi ad ampliare le conoscenze derivanti dalle diverse realtà socio-economiche dei partecipanti;

se non si ritenga di dover intervenire urgentemente per sollecitare la Direzione generale delle relazioni culturali-ufficio scambi giovanili a voler riesaminare la pratica al fine di consentire a questo sodalizio così benemerito di usufruire di un contributo che, seppur modesto, risulta essere indispensabile alla realizzazione di un'iniziativa così meritevole di apprezzamento e di sostegno.

(4-00407)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. - Il comitato italiano «Gioventù per l'Europa», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2766 del 30 gennaio 1991 (articolo 2), ha espresso parere vincolante circa i provvedimenti di concessione dei contributi comunitari, nell'ambito del programma «Gioventù per l'Europa», presentati dall'ufficio competente per gli scambi giovanili del Ministero degli affari esteri.

Detto comitato, nella riunione del 15 aprile 1994, ha deciso di non concedere una sovvenzione per la realizzazione del progetto presentato dall'AGESCI di Latina in quanto nella descrizione del progetto stesso, inserita nella domanda di finanziamento, non sono state illustrate le modalità di preparazione, non sono state descritte in modo esauriente le modalità di realizzazione del progetto ed il numero totale previsto di partecipanti al progetto risulta essere di 120-160 unità, senza precisazioni d'obbligo circa l'effettiva partecipazione diretta dei giovani, laddove - ai sensi della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 29 luglio 1991 che adottava il programma «Gioventù per l'Europa», seconda fase - nell'assegnare i contributi vengono privilegiati gli scambi che «accentuino la partecipazione attiva dei giovani sin dall'avvio del progetto».

Secondo il documento che illustra gli orientamenti operativi per l'azione del programma «Gioventù per l'Europa», i partecipanti devono svolgere un ruolo attivo nella preparazione dello scambio, sia al livello dell'organizzazione pratica sia al livello del contenuto e, al fine di rafforzare gli obiettivi degli scambi e per ragioni di bilancio, gli scambi devono riguardare un minimo di 16 partecipanti ed un massimo di 60 contro i 160 previsti nel progetto presentato dall'AGESCI. Infatti gli scambi di giovani dovrebbero offrire un'esperienza strutturata di apprendimento interculturale, evidenziando l'importanza della pianificazione, preparazione e valutazione del progetto di scambio. La decisione del comitato italiano «Gioventù per l'Europa» di non concedere la sovvenzione per il progetto in questione non valuta meramente la forma di attuazione del campo scout (modalità di ricezione e sistemazione degli ospiti), ma prende in considerazione le modalità di preparazione e di attuazione dello stesso.

Pertanto, per le motivazioni sopra elencate, non si ritiene che il Ministero degli affari esteri debba riesaminare il caso in questione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
ROCCHETTA

(24 novembre 1994)

PIERONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che presso l'istituto tecnico «Galilei» di Jesi (Ancona) il 5 ottobre 1994 alcuni studenti distribuivano ai compagni volantini per la mobilitazione cittadina contro alcuni provvedimenti contenuti nell'ipotesi di legge finanziaria, mobilitazione indetta per il giorno successivo da CGIL, CISL e UIL;

che secondo quanto riportato dalla stampa locale gli studenti erano già stati minacciati dal preside, nel caso avessero scioperato, di rappresaglie disciplinari interne;

che il preside, professor Piergiorgio Magnanelli, ha sporto denuncia per uso improprio e non autorizzato della denominazione «gruppo studenti dell'istituto tecnico» e per distribuzione di materiale di propaganda non redatto secondo le norme vigenti;

che il volantino in questione era firmato infatti «gruppo studenti dell'istituto tecnico»; la violazione delle norme consisterebbe nella mancata dicitura «ciclostilato in proprio»;

che con questo comportamento il preside ha attaccato il diritto di libera associazione degli studenti, che per denominarsi «gruppo studenti dell'istituto tecnico» non devono avere alcuna autorizzazione dal preside e, non rappresentando altri che se stessi, per usare tale denominazione non devono essere eletti da assemblee di classe o di istituto, come invece ritiene il Magnanelli secondo quanto da lui scritto in una nota fatta affiggere in bacheca, fatta circolare in tutte le classi e inviata per conoscenza anche al provveditore agli studi;

che a uno degli studenti che distribuiva i volantini il preside avrebbe inoltre comminato un'ammonizione scritta con l'obbligo di venire a scuola accompagnato dai genitori,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio intenda garantire il rispetto dei più elementari diritti costituzionali in questo paese e quindi anche a Jesi e agli studenti dell'istituto tecnico «Galilei» e quali iniziative intenda immediatamente assumere in relazione ai fatti denunciati in premessa.

(4-01673)

(7 ottobre 1994)

RISPOSTA. – Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si contesta l'atteggiamento assunto dal preside dell'istituto tecnico «Galilei» di Jesi (Ancona) a seguito di una manifestazione studentesca, tenutasi nei pressi di quell'istituto in data 5 ottobre 1994.

Dagli elementi, al riguardo acquisiti, è risultato in effetti che, in tale data, alcuni studenti dell'istituto erano stati sorpresi dal preside mentre distribuivano, all'interno e nelle vicinanze della sede scolastica, volantini con la denominazione di «gruppo studenti dell'Istituto tecnico», recanti l'invito ad aderire ad una giornata di astensione dalle lezioni per il giorno successivo (6 ottobre 1994).

Tale constatazione ha indotto il capo di istituto a sporgere denuncia «contro ignoti» al locale commissariato di pubblica sicurezza e successivamente a comminare l'ammonizione scritta ad uno studente della prima classe che era stato sorpreso a distribuire il ciclostilato all'interno dell'istituto.

Quanto, comunque, al merito della vicenda, non pare che il comportamento tenuto nella circostanza dal preside abbia inteso violare il diritto di libera associazione degli studenti, atteso che tale diritto va esercitato, per quanto concerne gli alunni della scuola secondaria superiore, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, disciplinanti appunto le assemblee studentesche, che sono considerate dall'articolo 13 dello

stesso decreto «occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società».

Nel caso specifico non risulta che la manifestazione di cui trattasi si fosse svolta alla stregua di un'assemblea studentesca, nel rispetto della normativa prevista dai suddetti articoli.

Si deve, d'altra parte, osservare che è compito del capo di istituto, nell'ambito dell'esercizio dell'azione direttiva e di vigilanza devolutagli ai sensi dell'articolo 396 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, vigilare affinchè, all'interno della scuola, siano osservate le norme giuridiche ed amministrative, che ne regolano il funzionamento e segnalare fatti e comportamenti non regolamentari, di cui sia venuto a conoscenza, alle competenti autorità.

Nella fattispecie, il preside, quale responsabile del funzionamento dell'istituto, di cui è il legale rappresentante, ha, in sostanza, voluto solo impedire che all'interno dell'edificio scolastico venissero distribuiti stampati non conformi alla vigente normativa, così come ha riferito il provveditore agli studi di Ancona, il quale ha anche aggiunto che, al momento, la situazione appare rientrata nella normalità.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(5 dicembre 1994)

PREIONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che in applicazione del piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche, in esecuzione dell'articolo 22 della legge n. 417 del 1989, il liceo scientifico statale di Omegna (Novara) è stato trasformato in sezione staccata del liceo scientifico statale di Verbania (Novara), si chiede di conoscere:

per quale motivo non sia stata invece accolta la proposta avanzata dal provveditore agli studi di Novara in data 11 maggio 1994 che suggeriva l'aggregazione della sezione staccata di Omegna del liceo artistico di Novara al liceo scientifico «Gobetti» di Omegna;

se sia stata presa in considerazione l'opportunità di aggregare il liceo scientifico «Gobetti» all'istituto tecnico di Stato per il commercio, sempre di Omegna;

se, in considerazione delle proteste manifestate da diverse migliaia di cittadini di Omegna per il timore che la perdita di autonomia del liceo scientifico di Omegna possa precludere ad una successiva soppressione della scuola stessa, non sia il caso di sospendere l'attuazione dell'accorpamento, anche in attesa che l'attuazione della nuova provincia di Verbano-Cusio-Ossola consenta l'intervento dei nuovi amministratori locali direttamente rappresentativi dei cittadini.

(4-01310)

(13 settembre 1994)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si desidera anzitutto far presente che il liceo scientifico «Gobet-

ti» di Omegna (Novara), continua a mantenere la propria autonomia anche per l'anno scolastico 1994-95.

In effetti, nell'ultimo piano di razionalizzazione della rete scolastica, elaborato ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 40 del 24 febbraio 1990, il provveditore agli studi di Novara aveva proposto che al suddetto liceo scientifico fosse aggregata la sezione del liceo artistico, funzionante anch'essa nel comune di Omegna e dipendente dalla sede di Novara.

Successivamente questo Ministero, considerato che presso il liceo scientificao di Omegna funzionava un numero di classi inferiore a quello previsto dalla normativa vigente per il mantenimento dell'autonomia, decideva di trasformarlo in sezione staccata del liceo scientifico di Verbania.

Infine, valutata l'importanza che l'istituzione in parola riveste nella tradizione locale e, nell'intento di venire incontro nello stesso tempo alle richieste delle varie componenti scolastiche ed autorità locali, si è ritenuto di sospendere, per l'anno scolastico 1994-95, il citato provvedimento di trasformazione in sezione staccata.

Si desidera, ad ogni modo, assicurare che la situazione del liceo scientifico di Omegna sarà tenuta presente anche per il prossimo anno scolastico, in conformità dell'impegno in tal senso manifestato davanti alla Commissione istruzione del Senato in occasione della discussione, svoltasi il 15 novembre 1994, di una interrogazione di analogo contenuto.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(5 dicembre 1994)

ROVEDA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* – Constatato:

che, in occasione di una manifestazione dei dipendenti della scuola di Stato contro il programma del Governo che prevede una rivalutazione della scuola privata, il TG3 del 29 maggio 1994, sia nell'edizione delle ore 14,00 che in quella delle ore 19,00, ha presentato delle interviste ai partecipanti, insegnanti e studenti;

che alcune di queste interviste, rivolte a bambini, probabilmente della scuola primaria, sono state di contenuto sorprendente: una sorta di generica opposizione a fantomatici «padroni» e «fascisti»;

che tali affermazioni non potevano, per la loro sconclusionata illogicità, essere frutto del pensiero dei bambini, ma un palese risultato di indottrinamento settario;

che sembra inequivocabilmente apparire, da tali registrazioni, una inquietante strumentalizzazione, probabilmente imputabile a quegli stessi insegnanti a cui i minori erano stati affidati;

che la partecipazione di tali minori a problematiche sicuramente ancora estranee alla loro età potrebbe sottintendere pressioni ignote,

l'interrogante chiede di sapere, sulla base delle informazioni ricostruibili dai servizi dei TG3 ed eventualmente anche dalle provviste registrate, ma non trasmesse:

se le impressioni suesposte corrispondano al vero;

se ci sia stata strumentalizzazione di minori affidati a fini ideologici;

se il comportamento degli insegnanti è sia stato accettabile o scorretto;

quali provvedimenti si intenda eventualmente prendere nei confronti di tali insegnanti a cui i bimbi erano stati, si rammenta, affidati dalle famiglie;

se questi fatti non costituiscano un segnale importante sulla necessità di differenziazione ideologica del mondo della scuola di Stato oggi praticamente monopolizzato.

(4-00292)

(31 maggio 1994)

RISPOSTA. - Nel rispondere, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questo Ministero non dispone di elementi atti a comprovare che, in occasione delle interviste televisive di cui è cenno nell'interrogazione medesima, possa esserci stata qualche strumentalizzazione a danno di alunni della scuola primaria, nè ipotesi del genere sono state confermate dal provveditore agli studi di Roma.

In particolare, nessuna segnalazione è pervenuta a questa amministrazione, che possa fare fondatamente ritenere che, nel caso specifico, singoli docenti siano venuti meno alla loro funzione educativa o abbiano arrecato pregiudizio alle finalità proprie della scuola elementare, che sono quelle di «concorrere alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione» e nel rispetto del pluralismo, così come affermato dall'articolo 118 del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

Si deve, d'altra parte, osservare che per quanto attiene ad iniziative che, come quella in parola, siano assunte direttamente da emittenti televisive, al di fuori delle aule scolastiche e non previamente concordate con i competenti organi, individuali o collegiali, delle scuole interessate, ogni determinazione di merito compete, com'è noto, all'apposita Commissione parlamentare di vigilanza.

Il Ministro di grazia e giustizia infine, in data 16 novembre 1994, ha comunicato che per i fatti segnalati non risultano al momento procedimenti penali pendenti.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(29 novembre 1994)

SCALONE. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che, come è dato sapere, il bilancio del Banco di Sicilia spa al 31 dicembre 1993, approvato dal consiglio di amministrazione il 30 maggio 1994, evidenzia una perdita secca di lire 849.000.000.000;

che urge conoscere la situazione previdenziale assicurativa dei lavoratori del Banco di Sicilia,

l'interrogante chiede di conoscere:

la situazione previdenziale dei titolari di vitalizi diretti e di reversibilità del personale in quiescenza e dei loro eredi del Banco di Sicilia con sede in Palermo e stabilimenti nel paese e all'estero;

la situazione previdenziale di tutto il personale in attività di servizio in questo momento nel Banco di Sicilia, sia con riferimento ai versamenti relativi al futuro vitalizio, sia con riferimento agli accantonamenti circa la indennità – compenso differito di fine rapporto di lavoro.

Nel caso in cui dovesse emergere un comportamento irregolare degli amministratori in violazione del diritto dei lavoratori del Banco di Sicilia l'interrogante chiede di conoscere:

lo stato della situazione passiva del Banco verso l'INPS con l'indicazione della dimensione finanziaria con riferimento temporale;

se anno per anno, esercizio per esercizio, nei bilanci di previsione del Banco e nei corrispondenti bilanci consuntivi siano state iscritte le poste passive *de quibus* oppure se queste poste siano state omesse;

se il collegio dei sindaci del Banco, o singolo sindaco, abbia evidenziato con rapporto siffatta irregolare posizione del Banco.

(4-00324)

(3 giugno 1994)

RISPOSTA. – In relazione alla questione trattata nel documento parlamentare, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha riferito quanto segue.

Il decreto legislativo n. 357 del 20 novembre 1990 ha stabilito la confluenza nel regime generale dei lavoratori dipendenti del personale in servizio presso dieci istituti di credito.

A tal fine è stata prevista l'istituzione di una gestione speciale dotata di autonomia contabile rispetto al fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla quale affluiscono i contributi relativi ai lavoratori in questione.

Tale gestione provvede:

al pagamento di una quota delle pensioni già liquidate dai fondi esonerativi (la quota residua rimane a carico del Fondo di previdenza aziendale, che viene quindi ad assumere caratteristiche integrative);

alla liquidazione ed al pagamento delle nuove pensioni relative al personale in servizio.

La gestione speciale ha una durata di venti anni, al termine dei quali la stessa verrà assorbita dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, al quale saranno attribuiti tutti i rapporti attivi e passivi.

Nell'ambito del bilancio della gestione unitaria è prevista un'evidenza separata della situazione economica e patrimoniale ascrivibile ai singoli istituti.

L'eventuale *deficit* che dovesse insorgere nell'arco della durata ventennale della gestione dovrà essere ripianato a carico degli istituti di credito la cui situazione di bilancio risulti deficitaria, in proporzione all'ammontare dei rispettivi disavanzi.

Anche i lavoratori dipendenti del Banco di Sicilia, il cui trattamento di previdenza era, fino a tutto il 1990, gestito dallo specifico fondo di previdenza con caratteristiche esonerative rispetto all'assicurazione generale obbligatoria, sono attualmente confluiti nel regime generale dei lavoratori dipendenti secondo le modalità sopra menzionate.

L'INPS ha fatto presente che, sin dal primo anno di vita della gestione speciale, la situazione di bilancio per la parte di competenza del Banco di Sicilia è risultata deficitaria, principalmente a causa del basso rapporto iscritti/pensionati, con un progressivo e sensibile peggioramento negli anni successivi.

L'andamento negativo riferito al singolo istituto ha però trovato ampia compensazione nel positivo andamento della gestione speciale considerata nel suo insieme.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

(12 dicembre 1994)

STEFÀNO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nel solo comune di Taranto, città con 240.000 abitanti, operano 18 scuole materne private laiche, le quali, nel corso dell'anno scolastico 1993-94, hanno registrato un'utenza di 1.600 bambini distribuiti in 64 sezioni, con il conseguente impiego di circa 100 addetti fra docenti e non docenti, oltre ai titolari stessi;

che la presenza di tali scuole si rivela necessaria, in quanto la scuola pubblica non è in grado di fornire un servizio adeguato alle esigenze dell'utenza, costituita in gran parte da bambini i cui genitori lavorano entrambi, per il numero ridotto delle scuole, per l'inadeguatezza degli orari (apertura alle 8,30 e chiusura alle ore 13, o al massimo alle 14), per la sospensione del servizio per lunghi periodi durante le festività e le vacanze estive;

tenuto conto che le scuole materne private sono tenute a rispettare gli stessi obblighi previsti per la scuola pubblica quali quelli previdenziali o quelli verso l'ufficio di igiene,

l'interrogante chiede di sapere cosa il Ministro intenda fare per tutelare il lavoro delle scuole private e per adeguare i servizi della scuola pubblica alle reali necessità dell'utenza.

(4-01723)

(12 ottobre 1994)

RISPOSTA. – In merito alla questione rappresenta nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa preliminarmente presente che, nell'anno scolastico 1993-1994, in provincia di Taranto hanno funzionato 610 sezioni di scuola materna statale, delle quali 328 con orario giornaliero di funzionamento di 8 ore, che costituisce, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'orario normale della scuola materna statale. Solo in presenza di particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse le sezioni funzionano con solo turno antimeridiano; tra tali situazioni, la più frequente, soprattutto nelle regioni meridionali, è

da rinvenirsi nella mancata erogazione del servizio di mensa da parte degli enti locali.

Per quanto riguarda il potenziamento della scuola statale, si fa presente che con la circolare ministeriale n. 216 del 15 luglio 1994, per l'anno scolastico 1994-1995, è stata attribuita alla competenza dei provveditori agli studi la possibilità di attivazione di nuove sezioni di scuola materna statale entro i limiti delle dotazioni organiche provinciali stabilite dal decreto interministeriale n. 132 del 1994, e, subordinatamente alla «ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, nonchè nel rispetto del pluralismo sancito dalla Costituzione».

Per quanto riguarda le scuole private, si fa presente che nell'anno 1993 sono stati erogati alle scuole materne non statali gestite da soggetti privati o pubblici, che ne avevano fatto richiesta e che possedevano i requisiti previsti dalle norme vigenti, complessivamente lire 80.000.000.000 circa e che anche per il 1994 sono state quasi del tutto espletate le procedure amministrativo-contabili per l'erogazione dello stesso importo globale.

In particolare, alle scuole materne non statali gestite da privati laici e ubicate nel comune di Taranto, sono stati erogati da questo Ministero, tramite il provveditorato agli studi, complessivamente lire 246.200.000 per il 1993 e lire 228.000.000 per il 1994; alle scuole materne gestite da enti pubblici diversi dallo Stato e da enti religiosi complessivamente lire 258.900.000 per l'anno 1993 e lire 268.300.000 per l'anno 1994.

Quanto agli obblighi previsti per la scuola materna privata, essi attengono alla materia previdenziale e sanitaria e gravano sia sul gestore di scuole materne private sia sugli enti pubblici diversi dallo Stato che gestiscono scuole materne. Tali obblighi non sono attinenti, strettamente, al sistema legislativo scolastico, ma derivano dall'insieme delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, previdenza, sanità, igiene pubblica, eccetera. I gestori sono tenuti a sottostare ad essi, alla pari di qualsiasi altro soggetto che operi nello Stato italiano svolgendo una attività con finalità prevalentemente economiche o «anche» economiche.

Si ritiene, invece, opportuno evidenziare che, al contrario, gli obblighi previsti per le scuole statali in materia di procedure di reclutamento del personale docente, direttivo e non docente, nonchè in materia di organizzazione e contenuti didattici, non sussistono per le scuole materne non statali ai fini dell'autorizzazione ed eventualmente dell'erogazione del sussidio.

Tali scuole, per la parte strettamente didattica, sono obbligate esclusivamente ad utilizzare docenti forniti del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale, come prevede la legislazione vigente (decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, articolo 334).

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(5 dicembre 1994)

TERZI. – *Al Ministro del tesoro e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che al soldato pensionato di guerra di quinta categoria Camillo Martinelli, nato il 22 dicembre 1914, per aggravio delle sue condizioni

fisiche la commissione medica militare assegnava la prima categoria con assegno integrativo dal 1° novembre 1987 con decreto del 17 aprile 1991, inviatogli poi il 10 giugno 1991 quando già era deceduto a seguito della sua maggiore invalidità;

che così, a causa delle solite ingiustificabili lungaggini burocratiche, egli non ha potuto usufruire in vita della sua pensione di guerra di prima categoria;

che la vedova signora Agape Bizioli percepisce ancora la pensione indiretta di quinta categoria e attende ormai da oltre 3 anni l'adeguamento della sua pensione da quinta categoria a prima categoria con relativa liquidazione;

che nell'espletamento del sollecito per la definizione della pratica riferimento RP62981, numero di posizione 774454/G, è stato accertato che la corrispondenza tra Bergamo e Roma impiega oltre 6 mesi, visto che una lettera di risposta tra la direzione del tesoro di Roma e la direzione provinciale del tesoro di Bergamo è arrivata dopo un anno; nel frattempo la pratica è rimasta in archivio in un sito distante oltre 30 chilometri dal luogo di lavorazione;

che il fatto potrebbe essere accaduto anche ad altre persone e, quindi, è di interesse generale,

si chiede di sapere:

quanto tempo dovrà ancora attendere la vedova per poter godere del suo buon diritto;

quali siano i tempi medi per la definizione di una pratica di pensione dall'inoltro della relativa domanda;

quali siano i tempi di immobilità in archivio di ogni pratica;

se non si ritenga che ogni ufficio servizio di sportello si doti di un protocollo che illustri dettagliatamente e in modo univoco la documentazione che deve essere correlata per qualsiasi domanda di pensione diretta e indiretta, perchè, sperando che non vi siano altri oscuri motivi, gli uffici competenti aspettano sempre il sollecito da parte degli interessati per iniziare a lavorare la loro pratica di pensione, o anche per comunicare loro l'eventuale richiesta di ulteriore documentazione per l'espletamento della pratica;

quanto vengano a costare questi ritardi e abusi, mediamente per ogni pratica, con pagamento di evitabili interessi, imputabili alla improduttività del personale addetto e sia per il mancato uso di tecnologie moderne, di telefoni, di fax e di elaboratori elettronici.

(4-00923)

(14 luglio 1994)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto concernente la pratica di pensione relativa alla signora Agape Bizioli, vedova del signor Camillo Martinelli, pensionato di guerra di prima categoria, deceduto il 14 febbraio 1990.

Al riguardo, si fa presente che a favore della signora Agape Bizioli, con determinazione n. 1565962 del 31 agosto 1994, è stato concesso trattamento pensionistico di guerra, tabella G, con l'aggiunta dell'assegno di maggiorazione e dell'assegno supplementare, a decorrere dal 15 febbraio 1990, giorno successivo al decesso del dante causa.

Il provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione in data 12 settembre 1994, è stato trasmesso alla direzione provinciale del tesoro di Bergamo con elenco n. 10 del 30 settembre 1994 per il pagamento.

Per quanto concerne, poi, i quesiti di carattere generale posti nel documento parlamentare, si fa presente che non è possibile determinare con precisione i tempi medi per la definizione di una pratica di pensione, in quanto essi variano da caso a caso.

In particolare questa amministrazione, presa in carico l'istanza dell'interessato, avvia la fase istruttoria, richiedendo agli enti competenti, anche per corrispondenza, la documentazione necessaria, spesso sollecitandola ripetutamente.

Gli uffici competenti provvedono, inoltre, ad acquisire tutti i documenti prescritti nonchè i pareri tecnico-sanitari.

Le pratiche vengono evase secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Si soggiunge, infine, che presso la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra l'ufficio informazioni è aperto al pubblico tutti i giorni, anche in orari pomeridiani, escluso il sabato, ed è in grado di fornire ai cittadini ogni sorta di informazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
MONGIELLO

(9 dicembre 1994)

ZANOLETTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che dal 1990 esiste nell'istituto magistrale «Leonardo da Vinci» di Alba (Cuneo) un grave stato di disagio e disorientamento nelle classi affidate alla professoressa Elena Ruella, titolare dell'insegnamento di italiano e storia;

che tale situazione è stata denunciata più volte al provveditore agli studi e al Ministero della pubblica istruzione dagli alunni, dai genitori, dal collegio docente, dal consiglio di istituto, ma non ha avuto a tutt'oggi, purtroppo, soluzione alcuna;

che verso la predetta insegnante sono stati attivati, a seguito di visite ispettive, ben due provvedimenti di trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale: il primo conclusosi con il parere sfavorevole, ma con una motivazione estremamente ambigua, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il secondo ancora in corso;

che continuano lo stato di sofferenza degli studenti e la loro protesta sempre più esasperata con denunce alla pubblica opinione e con scioperi,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda assumere per porre fine al più presto a questa assurda realtà e per garantire ai giovani dell'istituto l'attuazione del loro sacrosanto diritto all'istruzione e all'educazione.

(4-01604)

(5 ottobre 1994)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si assicura che il Ministero non ignora, e segue con vigile attenzione, la situazione di turbativa e di disagio che la presenza della professoressa Maria Elena Ruella ha determinato presso l'istituto magistrale di Alba.

Come si rileva peraltro nell'interrogazione, i vari interventi già disposti dall'amministrazione nei confronti della predetta docente – attraverso provvedimenti disciplinari, visite ispettive, una visita medica e procedimenti di trasferimento d'ufficio per incompatibilità – non hanno avuto sin qui esiti positivi, non essendo stati confortati dal parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Si ricorda al riguardo che, in materia di trasferimento d'ufficio, per incompatibilità, del personale docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore, il citato consesso esprime pareri che – a norma di quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 297 del 1994 – sono vincolanti e quindi non suscettibili di essere disattesi da parte dell'amministrazione.

Ugualmente vincolanti sono, a norma di quanto previsto dal comma 8 del suddetto articolo 25, i pareri espressi – sui ricorsi proposti al Ministro in materia disciplinare – dal medesimo Consiglio nazionale il quale, nel caso specifico, ha annullato due delle tre sanzioni disciplinari irrogate alla docente in questione dal provveditore agli studi di Cuneo; sulla terza di tali sanzioni si è tuttora in attesa della pronuncia del TAR, al quale l'interessata ha ritenuto di presentare ricorso.

Quanto sopra premesso, si aggiunge che questo Ministero, al fine di rimuovere la perdurante e non più tollerabile situazione di conflittualità tra la professoressa Ruella e le varie componenti scolastiche, sta attualmente esaminando gli esiti dell'ultimo accertamento ispettivo, affidato all'ispettore tecnico Agostino Pittaluga, e si ripromette di disporre ogni ulteriore indagine che dovesse essere ritenuta necessaria.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(5 dicembre 1994)